ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale L 121

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno

15 maggio 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee a cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità** 1

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/370/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001** 3

Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali 8

Protocollo annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico 25

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

2009/371/GAI:

★ **Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)** 37

IT

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 371/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee a cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere della Corte di giustizia [2],

visto il parere della Corte dei conti [3],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) [4], il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni create da o su iniziativa di due o più Stati membri purché tali squadre indaghino su reati che rientrano nella competenza di Europol. Le summenzionate squadre sono dirette da un rappresentante dell'autorità nazionale competente che partecipa alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Quando partecipa alle operazioni di una squadra investigativa comune, il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

(2) Allorché il protocollo che modifica la convenzione Europol [5] ha previsto la possibilità di partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni, è stato ritenuto che, date le specificità della partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni create da Stati membri nell'ambito di indagini penali che rientrano nella competenza di Europol, tali funzionari non dovessero beneficiare dell'immunità giurisdizionale in relazione ad atti ufficiali compiuti durante la partecipazione alle summenzionate squadre.

(3) I privilegi e le immunità che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee conferisce, nell'interesse esclusivo delle Comunità, ai suoi funzionari e agenti, hanno carattere puramente funzionale, in quanto sono intesi a evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza delle Comunità. Poiché la decisione 2009/371/GAI non modifica le specificità della partecipazione del personale Europol alle squadre investigative comuni, la sua adozione non deve estendere l'immunità giurisdizionale al personale Europol che partecipa a tali squadre. Pertanto, occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio [6] al fine di chiarire, nel contesto della detta decisione, ed esclusivamente ai fini della sua applicazione, la portata dell'immunità del personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune,

[1] Parere del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere dell'11 giugno 2008.
[3] Parere del 17 luglio 2008.
[4] Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU C 312 del 16.12.2002, pag. 1.
[6] GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 1* bis

L'articolo 12, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità non si applica al personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione ad atti ufficiali da svolgere in esecuzione dei compiti stabiliti all'articolo 6 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (*).

(*) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

(2009/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2) La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, contribuiscono utilmente a regolamentare a livello internazionale i rispettivi settori. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni dei due strumenti relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.

(3) La Commissione ha negoziato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.

(4) Le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico possono aderire alla convenzione e al protocollo dopo la loro entrata in vigore.

(5) Alcune delle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2], dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza [3], e dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [4], sono altresì disciplinate dal dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico.

(6) La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch'esse da questi due strumenti.

(7) È opportuno pertanto che la Comunità aderisca alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico.

[1] Parere del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
[3] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
[4] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(8) Ai sensi dell'articolo 48 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XXVII del protocollo aeronautico, al momento dell'adesione un'organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione nella quale indica le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento dell'adesione ai due strumenti è opportuno di conseguenza che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(9) L'articolo 55 della convenzione di Città del Capo prevede che uno Stato contraente possa dichiarare che non applicherà l'articolo 13 o l'articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento dell'adesione alla suddetta convenzione è opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(10) Gli articoli X, XI e XII del protocollo aeronautico si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia reso una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXX del suddetto protocollo, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo XII e che non renderà alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

(11) L'applicazione dell'articolo VIII del protocollo aeronautico sulla scelta della legge applicabile dipende anch'essa da una dichiarazione che un qualsiasi Stato contraente può rendere in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo VIII.

(12) Il Regno Unito resterà soggetto alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [1] fino a quando sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008. Si presume che il Regno Unito, se aderirà al protocollo aeronautico prima di allora, al momento dell'adesione presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni del richiamato regolamento.

(13) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né é soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

I testi della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.

2. Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.

Articolo 3

1. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui al punto I degli allegati I e II.

2. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui ai punti II degli allegati I e II.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL

[1] GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.

ALLEGATO I

Dichiarazioni generali relative alla competenza della Comunità europea, che la Comunità dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

I. Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza.

1. La convenzione di Città del Capo dispone, all'articolo 48, che un'organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detta convenzione, possa aderire alla stessa a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire alla convenzione di Città del Capo e procede di conseguenza alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri della Comunità sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione di Città del Capo a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]), sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza ([2]), e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ([3]).

6. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità non presenterà nessuna delle dichiarazioni consentite dagli articoli richiamati all'articolo 56 della convenzione, ad eccezione di una dichiarazione relativa all'articolo 55. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell'ambito di competenza della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione di Città del Capo.

II. Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico») per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza

1. Il protocollo aeronautico dispone, all'articolo XXVII, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detto protocollo possa aderire allo stesso a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire al protocollo aeronautico e procede di conseguenza alla dichiarazione.

([1]) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
([2]) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
([3]) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

2. Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo aeronautico a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza [2], e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [3].

6. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità non presenterà alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né presenterà alcuna delle dichiarazioni consentite dall'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell'ambito di competenza. della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo aeronautico.

---

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
[2] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
[3] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

ALLEGATO II

Dichiarazioni che la Comunità europea dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo») e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico») relativamente a determinate disposizioni e misure ivi contenute

I. Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 55 della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la convenzione di Città del Capo»)

In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro della Comunità, gli Stati membri soggetti al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], applicheranno gli articoli 13 e 43 della convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel quadro dell'articolo 24 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2].

II. Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo XXX del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico («il protocollo aeronautico»)

In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, all'interno della Comunità non si applicherà l'articolo XXI di detto protocollo, a questa materia si applicherà il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3], per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti.

---

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
[2] GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

TRADUZIONE

CONVENZIONE

relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI della necessità di acquistare e di fare uso di beni mobili strumentali di valore elevato o di particolare importanza economica e di facilitare, in modo efficiente, il finanziamento per l'acquisto e per l'uso di tali beni,

RICONOSCENDO a tal fine i vantaggi del finanziamento garantito da beni dell'impresa e del leasing e desiderando facilitare tali tipi di operazioni stabilendo regole chiare per disciplinarli,

TENENDO CONTO della necessità di assicurare che le garanzie per tali beni siano riconosciute e tutelate universalmente,

DESIDERANDO procurare ampi e reciproci benefici economici a tutte le parti interessate,

RITENENDO che tali regole debbano riflettere i principi basilari del finanziamento garantito da beni dell'impresa e del leasing e promuovere l'autonomia delle parti necessaria in tali tipi di operazioni,

CONSAPEVOLI della necessità di stabilire un quadro giuridico di riferimento per le garanzie internazionali su tali beni e, a questo fine, di creare un sistema di iscrizione internazionale per la loro tutela,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli obiettivi e i principi enunciati nelle convenzioni esistenti relative a tali beni,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nella presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i seguenti termini sono utilizzati con il significato indicato qui di seguito:

a) «accordo» indica un contratto di garanzia, un contratto con riserva di proprietà o un contratto di leasing;

b) «cessione» indica un contratto che, a titolo di garanzia o in altra forma, conferisce al cessionario diritti accessori con o senza il trasferimento della relativa garanzia internazionale;

c) «diritti accessori» indica ogni diritto al pagamento o ad una diversa prestazione dovuta dal debitore in virtù di un accordo, garantiti con il bene o connessi a questo;

d) «apertura delle procedure di insolvenza» indica il momento di inizio di tali procedure secondo il diritto applicabile in materia d'insolvenza;

e) «acquirente con riserva» indica un compratore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

f) «venditore con riserva» indica un venditore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

g) «contratto di vendita» indica un contratto di vendita di un bene da un venditore ad un compratore non rientrante fra gli accordi definiti alla lettera a);

h) «organo giurisdizionale» indica un organo giurisdizionale, amministrativo o arbitrale istituito da uno degli Stati contraenti;

i) «creditore»indica un creditore garantito in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un venditore con riserva in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà o un concedente in virtù di un contratto di leasing;

j) «debitore» indica un costituente in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un compratore in un contratto con riserva della proprietà, un concessionario in virtù di un contratto di leasing o una persona il cui diritto su un bene è gravato da un diritto o da una garanzia non convenzionale suscettibile di registrazione;

k) «amministratore dell'insolvenza» indica una persona autorizzata ad amministrare la riorganizzazione o la liquidazione, includendo una persona autorizzata a titolo provvisorio, e comprende anche il debitore in possesso di un bene se ciò è ammesso dal diritto applicabile in materia d'insolvenza;

l) «procedure di insolvenza» indica il fallimento, la liquidazione o gli altri procedimenti collettivi giudiziali o amministrativi, inclusi i procedimenti provvisori, in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla supervisione di un organo giurisdizionale al fine della riorganizzazione o della liquidazione;

m) «persona interessata» indica:

i) il debitore;

ii) qualunque persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore del creditore, concede o rilascia una fideiussione o una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

iii) ogni altra persona avente diritti sul bene;

n) «operazione interna» indica un'operazione di uno dei tipi indicati nelle lettere da a) a c) del paragrafo 2 dell'articolo 2, quando il centro dei principali interessi di tutte le parti che partecipano all'operazione e il bene (la cui localizzazione sia determinata conformemente alle disposizioni del protocollo) si trovano nello stesso Stato contraente al momento della conclusione dell'accordo e quando la garanzia costituita per mezzo dell'operazione è stata iscritta in un registro nazionale dello Stato contraente che ha emesso la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 50;

o) «garanzia internazionale» indica una garanzia di cui è titolare un creditore al quale si applica l'articolo 2;

p) «registro internazionale» indica il servizio internazionale di iscrizione istituito per gli scopi della presente convenzione o del protocollo;

q) «contratto di leasing» indica il contratto in virtù del quale un soggetto (concedente o locatore) conferisce un diritto di possesso o di controllo su un bene (con o senza opzione d'acquisto) ad un'altra persona (concessionario) in cambio del versamento di un canone o di un'altra forma di pagamento;

r) «garanzia nazionale» indica una garanzia detenuta da un creditore su un bene e costituita per mezzo di un'operazione interna coperta da una dichiarazione emessa in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 50;

s) «diritto o garanzia non convenzionale» indica un diritto o una garanzia conferiti in virtù del diritto di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione prevista dall'articolo 39 per garantire l'esecuzione di un'obbligazione, compresa un'obbligazione verso uno Stato, un ente statale o un'organizzazione intergovernativa o privata;

t) «avviso di garanzia nazionale» indica l'avviso iscritto, o da iscriversi, nel registro internazionale per indicare la costituzione di una garanzia nazionale;

u) «bene» indica un bene rientrante in una delle categorie a cui si applica l'articolo 2;

v) «diritto o garanzia preesistente» indica un diritto o una garanzia di qualsiasi natura su un bene, creato o originatosi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione come è definita nella lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 60;

w) «indennizzo» indica l'indennizzo, monetario o non, di un bene derivante dalla completa o parziale perdita o distruzione fisica dello stesso o dalla sua totale o parziale confisca, espropriazione o requisizione;

x) «cessione futura» indica una cessione che s'intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

y) «garanzia internazionale futura» indica una garanzia che s'intende costituire o stipulare su un bene quale garanzia internazionale nel futuro, al verificarsi di un evento stabilito (che può includere l'acquisizione da parte del debitore di un diritto su quel bene), indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

z) «vendita futura» indica una vendita che s'intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

aa) «protocollo» indica, riguardo ad ogni categoria di beni e di diritti accessori cui si applica la presente convenzione, il protocollo per tali categorie di beni e di diritti accessori;

bb) «iscritto» significa iscritto nel registro internazionale in applicazione del capo V;

cc) «garanzia iscritta» indica una garanzia internazionale, un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione o una garanzia nazionale indicata in un avviso di garanzia nazionale, iscritto in applicazione del capo V;

dd) «diritto o garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione» indica un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione in applicazione di una dichiarazione depositata in conformità dell'articolo 40;

ee) «conservatore» indica, in riferimento al protocollo, la persona o l'organo designato dal protocollo stesso o nominato in base alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 17;

ff) «regolamento» indica il regolamento stabilito o approvato dall'autorità di sorveglianza in applicazione del protocollo;

gg) «vendita» indica il trasferimento della proprietà di un bene in virtù di un contratto di vendita;

hh) «obbligazione garantita» indica un'obbligazione garantita per mezzo di una garanzia reale;

ii) «accordo costitutivo di garanzia reale» indica l'accordo con il quale un costituente conferisce o s'impegna a conferire a un creditore garantito un diritto (compreso il diritto di proprietà) su un bene per garantire l'esecuzione di tutte le obbligazioni presenti o future del costituente stesso o di un terzo;

jj) «garanzia reale» indica una garanzia creata mediante un accordo costitutivo di garanzia reale;

kk) «autorità di sorveglianza» indica, in riferimento al protocollo, l'autorità di sorveglianza a cui fa riferimento il paragrafo 1 dell'articolo 17;

ll) «contratto con riserva di proprietà» indica un contratto per la vendita di un bene la cui proprietà non viene trasferita fino al momento in cui la condizione o le condizioni stabilite nel contratto stesso non si sono realizzate;

mm) «garanzia non iscritta» indica un diritto o una garanzia convenzionale o non convenzionale (diversi da un diritto o da una garanzia ai quali si applica l'articolo 39) che non è stata iscritto, indipendentemente dal fatto che sia o meno suscettibile d'iscrizione alla stregua della presente convenzione; e

nn) «scritto» indica una documentazione (inclusa quella comunicata attraverso teletrasmissione) che si trova su un supporto materiale o su altro tipo di supporto che può essere ulteriormente riprodotto in un supporto materiale e che indica in modo ragionevole l'assenso della persona alla documentazione.

Articolo 2

La garanzia internazionale

1. La presente convenzione regola la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale in relazione a determinate categorie di beni mobili strumentali e di diritti accessori.

2. Ai fini della presente convenzione, una garanzia internazionale sui beni mobili strumentali è una garanzia costituita in conformità dell'articolo 7 su un bene inequivocabilmente identificabile che appartiene ad una delle categorie di beni elencate nel paragrafo 3 ed indicate nel protocollo:

a) conferita dal costituente in virtù di accordo costitutivo di garanzia reale;

b) detenuta da una persona che è il venditore con riserva in virtù di un contratto con riserva di proprietà; o

c) detenuta da una persona che è il concedente in virtù di un contratto di leasing. Una garanzia rientrante nella lettera a) non può allo stesso tempo rientrare nelle lettere b) o c).

3. Le categorie menzionate nei precedenti paragrafi sono:

a) cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

b) materiale ferroviario trasportabile;

c) beni di tipo spaziale.

4. Il diritto applicabile determina se una garanzia alla quale si applica il paragrafo 2 rientra nell'ambito della lettera a), b) o c) dello stesso paragrafo.

5. Una garanzia internazionale su un bene si estende all'indennizzo relativo a quel bene.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica quando, al momento della conclusione dell'accordo che costituisce o prevede una garanzia internazionale, il debitore si trova in uno Stato contraente.

2. Il fatto che il creditore sia situato in uno Stato non contraente non pregiudica l'applicabilità della presente convenzione.

Articolo 4

Luogo in cui è situato il debitore

1. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 3, il debitore è situato nello Stato contraente:

a) secondo il cui diritto si è costituito;

b) nel quale si trova la propria sede statutaria;

c) nel quale si trova la propria amministrazione centrale; o

d) nel quale si trova il proprio stabilimento.

2. Lo stabilimento al quale si riferisce la lettera d) del paragrafo precedente indica, nel caso in cui il debitore abbia più stabilimenti, quello principale ovvero, nel caso non ne abbia alcuno, la sua residenza abituale.

Articolo 5

Interpretazione e diritto applicabile

1. Nell'interpretazione della presente convenzione si deve avere riguardo ai suoi scopi quali enunciati nel preambolo, al suo carattere internazionale e alla necessità di promuovere l'uniformità e la prevedibilità nella sua applicazione.

2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente convenzione che non sono state espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, secondo il diritto applicabile.

3. Il riferimento al diritto applicabile indica il diritto interno applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del foro.

4. Se uno Stato comprende più unità territoriali, ognuna delle quali ha proprie norme di diritto applicabili alla questione da risolvere, e qualora manchi l'indicazione di quale sia l'unità territoriale pertinente, è il diritto di tale Stato a determinare l'unità territoriale le cui norme troveranno applicazione. In mancanza di disposizioni di questo tipo, si applica il diritto dell'unità territoriale con cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto.

Articolo 6

Relazioni tra la convenzione e il protocollo

1. La convenzione e il protocollo devono essere letti ed interpretati insieme quale unico strumento.

2. In caso di incompatibilità tra la presente convenzione e il protocollo, prevale il protocollo.

CAPO II

COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE

Articolo 7

Requisiti di forma

Una garanzia è costituita quale garanzia internazionale in conformità della presente convenzione quando l'accordo che la costituisce o la prevede:

a) è concluso per iscritto;

b) riguarda un bene di cui il costituente, il venditore con riserva o il concedente possano disporre;

c) rende possibile l'identificazione del bene in conformità al protocollo; e

d) nel caso si tratti di un accordo costitutivo di garanzia reale, consenta di determinare le obbligazioni garantite senza che sia necessario fissare un importo o un importo massimo garantito.

CAPO III

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 8

Rimedi a disposizione del creditore garantito

1. In caso d'inadempimento ai sensi dell'articolo 11, il creditore garantito può, nella misura in cui il costituente vi abbia in qualsiasi tempo consentito e salva ogni dichiarazione che uno Stato contraente abbia emesso ai sensi dell'articolo 54, esercitare uno o più tra i seguenti rimedi:

a) prendere possesso o controllo del bene gravato da garanzia a suo vantaggio;

b) vendere o costituire tale bene in leasing;

c) riscuotere qualsiasi reddito o beneficio derivante dalla gestione o dall'utilizzo di tale bene.

2. In alternativa, il creditore garantito può domandare una decisione di un organo giurisdizionale che autorizzi o disponga uno dei rimedi previsti dal paragrafo precedente.

3. Tutti i rimedi previsti nella lettera a), b) o c) del paragrafo 1 o dall'articolo 13 devono essere esercitati in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme ad una delle disposizioni dell'accordo costitutivo di garanzia reale, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4. Il creditore garantito che si proponga di vendere o di costituire in leasing un bene in conformità del paragrafo 1 deve informare per iscritto con un preavviso ragionevole:

a) le persone interessate indicate nei punti i) e ii) della lettera m) dell'articolo 1; e

b) le persone interessate indicate nel punto iii) della lettera m) dell'articolo 1 che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della vendita o del leasing.

5. Qualsiasi somma percepita dal creditore garantito in conseguenza dell'esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 deve essere imputata all'ammontare delle obbligazioni garantite.

6. Allorché le somme percepite dal creditore garantito in conseguenza dell'esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 eccedano l'ammontare garantito dalla garanzia reale e i costi ragionevoli sostenuti nell'esercizio di un tale rimedio, il creditore garantito deve, salva diversa disposizione da parte dell'organo giurisdizionale, distribuire l'eccedenza secondo l'ordine di prelazione tra i titolari delle garanzie di rango inferiore che sono state iscritte o di cui il creditore garantito è stato informato, e pagare l'eventuale differenza al costituente.

Articolo 9

Trasferimento della proprietà a soddisfazione delle obbligazioni garantite; liberazione del debitore

1. In qualunque momento successivo all'inadempimento ai sensi dell'articolo 11, il creditore garantito e tutti i soggetti interessati possono convenire che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su tale bene) sia trasferita a tale creditore per soddisfare in tutto o in parte le obbligazioni garantite.

2. Su richiesta del creditore garantito, l'organo giurisdizionale può ordinare che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su quel bene) sia trasferita al creditore garantito per soddisfare le obbligazioni garantite.

3. L'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta prevista nel paragrafo precedente solo se l'ammontare delle obbligazioni garantite che per effetto di tale trasferimento saranno soddisfatte corrisponde al valore del bene, tenendo conto dei pagamenti che il creditore garantito deve effettuare a qualsiasi soggetto interessato.

4. In qualunque momento successivo all'inadempimento ai sensi dell'articolo 11 e prima della vendita del bene gravato da garanzia o della pronuncia della decisione indicata nel paragrafo 2, il costituente o qualunque soggetto interessato può ottenere la cancellazione della garanzia reale pagando completamente l'importo garantito, a condizione di rispettare il leasing al quale il creditore garantito abbia prestato il proprio consenso in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 8 o che sia stato disposto dall'organo giurisdizionale in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 8. Allorché, in seguito all'inadempimento, il pagamento dell'importo garantito venga integralmente effettuato da un soggetto interessato diverso dal debitore, tale soggetto è surrogato nei diritti del creditore garantito.

5. La proprietà o qualunque altro diritto del costituente trasferito per effetto di una vendita in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 8 o conformemente ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, è liberato da qualsivoglia diritto o garanzia sul quale la garanzia reale del creditore garantito prevalga in base al disposto dell'articolo 29.

Articolo 10

Rimedi per il venditore con riserva o per il concedente

Nel caso di inadempimento di un contratto con riserva di proprietà o di un contratto di leasing ai sensi dell'articolo 11, il venditore con riserva o il concedente, secondo il caso, possono:

a) salva la dichiarazione che può essere formulata da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 54, porre fine all'accordo e prendere possesso o controllo di qualunque bene costituisca oggetto dell'accordo; oppure

b) domandare una decisione dell'organo giurisdizionale che autorizzi o ordini uno dei due rimedi sopra menzionati.

Articolo 11

Significato di inadempimento

1. Il debitore e il creditore possono in qualunque momento convenire per iscritto sulle circostanze che costituiscono inadempimento o sulle altre circostanze che permettono l'esercizio dei diritti e dei rimedi specificati agli articoli da 8 a 10 e 13.

2. In mancanza di tale convenzione, il termine «inadempimento» indica, per i fini degli articoli da 8 a 10 e 13, un inadempimento che priva il creditore in modo sostanziale di quanto ha diritto di aspettarsi dal contratto.

Articolo 12

Misure supplementari

Qualsiasi misura supplementare che sia consentita dal diritto applicabile, ivi inclusa ogni misura convenuta dalle parti, può essere esercitata in quanto non risulti incompatibile con le disposizioni imperative di questo capo come enunciate nell'articolo 15.

Articolo 13

Misure provvisorie

1. A condizione di osservare la dichiarazione che sia resa ai sensi dell'articolo 55, uno Stato contraente assicura che il creditore che fornisce la prova dell'inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore, prima della definizione nel merito della controversia e nella misura in cui il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito, ottenga in un breve termine da un organo giurisdizionale uno o più delle seguenti misure come richiesto dal creditore:

a) la conservazione del bene e del suo valore;

b) l'acquisto del possesso, il controllo o la custodia del bene;

c) l'immobilizzazione del bene; e

d) il leasing o, ad eccezione dei casi previsti nelle lettere da a) a c), la gestione del bene e i redditi da ciò derivanti.

2. Nell'ordinare una delle misure previste nel paragrafo precedente, l'organo giurisdizionale può subordinarla all'adozione delle condizioni che ritenga necessarie al fine di tutelare i soggetti interessati allorquando:

a) il creditore non adempia, nell'esercizio di tale misura, una delle obbligazioni cui è tenuto nei confronti del debitore in virtù della presente convenzione o del protocollo; o

b) il creditore si veda respingere in tutto o in parte le proprie pretese all'atto della definizione nel merito della controversia.

3. Prima di ordinare qualsivoglia misura in virtù del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale può esigere che tutte le persone interessate siano informate della richiesta.

4. Nessuna disposizione di questo articolo pregiudica l'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 8 o il potere dell'organo giurisdizionale di disporre misure provvisorie diverse da quelle elencate nel paragrafo 1.

Articolo 14

Requisiti procedurali

Salvo il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 54, l'esercizio delle misure previste dal presente capo è soggetto alle regole di procedura prescritte dal diritto del luogo in cui le stesse sono esercitate.

Articolo 15

Deroghe

Nelle loro relazioni reciproche, due o più delle parti alle quali fa riferimento il presente capo possono, in qualsiasi momento e mediante un accordo scritto, derogare a una qualunque delle precedenti disposizioni del presente capo, o modificarne gli effetti, ad esclusione dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 8, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9, del paragrafo 2 dell'articolo 13 e dell'articolo 14.

CAPO IV

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI ISCRIZIONE

Articolo 16

Il registro internazionale

1. Deve essere istituito un registro internazionale per l'iscrizione di:

a) garanzie internazionali, garanzie internazionali future e diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione;

b) cessioni e cessioni future di garanzie internazionali;

c) acquisizioni di garanzie internazionali per effetto di surrogazione legale o convenzionale in base al diritto applicabile;

d) avvisi di garanzie nazionali; e

e) subordinazioni di rango delle garanzie individuate nelle precedenti lettere.

2. Possono essere istituiti differenti registri internazionali per le diverse categorie di beni e di diritti accessori.

3. Ai fini del presente capo e del capo V, il termine «iscrizione» comprende, secondo il caso, la modifica, la proroga o la cancellazione di un'iscrizione.

Articolo 17

L'autorità di sorveglianza e il conservatore

1. È designata un'autorità di sorveglianza in conformità del protocollo.

2. L'autorità di sorveglianza deve:

a) istituire o provvedere all'istituzione del registro internazionale;

b) salvo quanto disposto dal protocollo, nominare e destituire il conservatore;

c) assicurare che, nel caso di sostituzione del conservatore, ogni diritto necessario alla prosecuzione dell'effettivo funzionamento del registro internazionale venga trasmesso o possa essere trasmesso al nuovo conservatore;

d) previa consultazione degli Stati contraenti, stabilire o approvare un regolamento in applicazione del protocollo relativo al funzionamento del registro internazionale e assicurarne la pubblicazione;

e) stabilire le procedure amministrative secondo le quali i reclami relativi al funzionamento del registro internazionale possano essere presentati all'autorità di sorveglianza;

f) sorvegliare le attività del conservatore e il funzionamento del registro internazionale;

g) a richiesta del conservatore, fornirgli le direttive che ritiene appropriate;

h) fissare e rivedere periodicamente la struttura tariffaria dei servizi del registro internazionale;

i) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esistenza di un sistema elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione e del protocollo; e

j) fare periodicamente rapporto agli Stati contraenti sull'adempimento delle proprie obbligazioni in virtù della presente convenzione e del protocollo.

3. L'autorità di sorveglianza può concludere qualsiasi accordo necessario all'esercizio delle proprie funzioni, ivi incluso l'accordo previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 27.

4. L'autorità di sorveglianza detiene tutti i diritti di proprietà sulle banche dati e sugli archivi del registro internazionale.

5. Il conservatore deve assicurare l'efficiente funzionamento del registro internazionale ed adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente convenzione, dal protocollo e dai regolamenti.

CAPO V

ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

Articolo 18

Requisiti per l'iscrizione

1. Il protocollo e il regolamento devono specificare i requisiti, inclusi i criteri per l'identificazione del bene, per:

a) effettuare un'iscrizione (dovendo intendersi che il consenso richiesto dall'articolo 20 possa essere preventivamente prestato per via elettronica);

b) effettuare consultazioni e rilasciare certificati di consultazione e, nel rispetto di quanto precede;

c) garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti del registro internazionale diversi da quelli relativi all'iscrizione.

2. Il conservatore non è obbligato a verificare se il consenso all'iscrizione previsto dall'articolo 20 è stato effettivamente dato o è valido.

3. Quando una garanzia iscritta come una garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, non è richiesta alcuna ulteriore iscrizione purché le informazioni relative all'iscrizione siano sufficienti per iscrivere una garanzia internazionale.

4. Il conservatore deve assicurarsi che le iscrizioni siano introdotte nelle banche dati del registro internazionale e che possano essere consultate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e che lo schedario riporti il giorno e l'ora del ricevimento.

5. Il protocollo può prevedere che uno Stato contraente possa designare sul proprio territorio uno o più organismi come punto o punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengano trasmesse al registro internazionale le informazioni necessarie per l'iscrizione. Lo Stato contraente che procede a tale designazione potrà specificare le condizioni, se del caso, che dovranno essere soddisfatte prima che le informazioni vengano trasmesse al registro internazionale.

Articolo 19

Validità e tempo dell'iscrizione

1. Un'iscrizione è valida solo se effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

2. Un'iscrizione, se valida, è completa allorché le informazioni necessarie sono introdotte nelle banche dati del registro internazionale in modo da poter essere consultate.

3. Un'iscrizione può essere consultata per i fini del paragrafo precedente se:

a) il registro internazionale le ha assegnato un numero di schedario che segue un ordine consequenziale; e

b) le informazioni relative all'iscrizione, compreso il numero di schedario, sono conservate in forma durevole e possono essere ottenute presso il registro internazionale.

4. Se una garanzia inizialmente iscritta come garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, essa sarà considerata iscritta al momento dell'iscrizione della garanzia internazionale futura, sempre che l'iscrizione sia ancora vigente immediatamente prima della costituzione della garanzia internazionale a norma dell'articolo 7.

5. Il paragrafo precedente si applica, con le necessarie modifiche, all'iscrizione di una cessione futura di una garanzia internazionale.

6. Un'iscrizione è consultabile nelle banche dati del registro internazionale secondo i criteri stabiliti dal protocollo.

Articolo 20

Consenso all'iscrizione

1. Una garanzia internazionale, una garanzia internazionale futura o una cessione o una cessione futura di una garanzia internazionale può essere iscritta da una qualunque delle due parti, con il consenso scritto dell'altra, e tale iscrizione può essere modificata o prorogata prima della sua scadenza.

2. La subordinazione di una garanzia internazionale ad un'altra garanzia internazionale può essere iscritta da parte della persona la cui garanzia è stata subordinata, ovvero con il suo consenso scritto prestato in qualsiasi momento.

3. Un'iscrizione può essere cancellata dal soggetto che ne ha beneficiato ovvero con il suo consenso scritto.

4. L'acquisizione di una garanzia internazionale mediante surrogazione legale o convenzionale può essere iscritta dal surrogato.

5. Un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione può essere iscritto dal titolare.

6. L'avviso di garanzia nazionale può essere iscritto da parte del titolare della garanzia.

Articolo 21

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione di una garanzia internazionale conserva efficacia fino alla sua cancellazione o fino alla scadenza del periodo specificato nell'iscrizione stessa.

Articolo 22

Consultazioni

1. Qualsiasi persona può, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento, consultare o domandare una consultazione del registro internazionale con mezzi elettronici, in relazione alle garanzie o alle garanzie future in esso iscritte.

2. Allorché riceve una richiesta di consultazione relativamente ad un certo bene, il conservatore rilascia con mezzi elettronici, secondo le modalità previste nel protocollo e nel regolamento, un certificato di consultazione del registro:

a) che riproduce tutte le informazioni iscritte relative a quel bene, insieme ad una dichiarazione indicante il giorno e l'ora dell'iscrizione di tali informazioni; o

b) che attesta che nel registro internazionale non esiste alcuna informazione relativa a quel bene.

3. Un certificato di consultazione rilasciato in virtù del paragrafo precedente indica che il creditore il cui nome figura nelle informazioni relative all'iscrizione ha acquistato o intende acquistare una garanzia internazionale sul bene, ma non indica se l'iscrizione riguarda una garanzia internazionale o una garanzia internazionale futura, anche quando ciò possa essere stabilito sulla base delle informazioni relative all'iscrizione.

Articolo 23

Lista di dichiarazioni e di diritti o garanzie non convenzionali

Il conservatore redige una lista di dichiarazioni, ritiri di dichiarazioni e di categorie di diritti o garanzie non convenzionali che gli sono comunicate dal depositario come sono state formulate dagli Stati contraenti in conformità degli articoli 39 e 40 con la data di ciascuna dichiarazione o del ritiro. Tale lista deve essere registrata e essere consultabile a nome dello Stato dichiarante ed è messa a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento.

Articolo 24

Valore probatorio dei certificati

Un documento che soddisfa i requisiti di forma prescritti dal regolamento e che si presenta come un certificato rilasciato dal registro internazionale costituisce una presunzione semplice:

a) del fatto di essere stato rilasciato dal registro internazionale; e

b) dei fatti in esso menzionati, inclusi il giorno e l'ora dell'iscrizione.

Articolo 25

Cancellazione dell'iscrizione

1. Allorché le obbligazioni garantite da una garanzia reale iscritta o le obbligazioni dalle quali ha origine un diritto o una garanzia non convenzionale iscritta si estinguono, o allorché le condizioni del trasferimento della proprietà in virtù di un contratto con riserva di proprietà iscritto sono soddisfatte, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione, su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

2. Quando una garanzia internazionale futura o una cessione di garanzia internazionale futura è stata iscritta, il futuro creditore o il futuro cessionario devono procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione, su domanda scritta del futuro debitore o del cedente recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione, prima che il futuro creditore o il futuro cessionario anticipino il finanziamento o si impegnino a farlo.

3. Quando le obbligazioni garantite da una garanzia internazionale specificata in un avviso di garanzia nazionale iscritto si estinguono, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

4. Quando un'iscrizione non doveva essere effettuata o non è corretta, la persona a beneficio della quale l'iscrizione è stata fatta deve procedere senza ritardo alla sua cancellazione o alla modifica, su domanda scritta del debitore consegnata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

Articolo 26

Accesso al servizio internazionale di iscrizione

L'accesso ai servizi d'iscrizione o di consultazione del registro internazionale non può essere rifiutato ad alcuno se non quando questi non si sia conformato alle procedure previste dal presente capo.

CAPO VI

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DELL'AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA E DEL CONSERVATORE

Articolo 27

Personalità giuridica; immunità

1. L'autorità di sorveglianza acquisterà personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotata.

2. L'autorità di sorveglianza, i suoi funzionari ed impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità delle disposizioni del protocollo.

3. a) L'autorità di sorveglianza gode di esenzione fiscale e di altri privilegi previsti nell'accordo con lo Stato ospite.

b) Per i fini indicati nel presente paragrafo, «Stato ospite» indica lo Stato in cui l'autorità di sorveglianza è situata.

4. I beni, i documenti, le banche dati e gli archivi del registro internazionale sono inviolabili e non possono essere oggetto di sequestro o di altri procedimenti giudiziari o amministrativi.

5. Per gli scopi di qualsivoglia azione intentata nei confronti del conservatore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 28 o dell'articolo 44, l'attore ha diritto ad accedere a tutte le informazioni e ai documenti necessari all'esercizio della propria azione.

6. L'autorità di sorveglianza può rinunciare all'inviolabilità e all'immunità conferitele dal paragrafo 4.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ DEL CONSERVATORE

Articolo 28

Responsabilità e assicurazioni finanziarie

1. Il conservatore è tenuto a risarcire la perdita sofferta da una persona come conseguenza diretta di un errore o di un'omissione dello stesso conservatore, dei suoi funzionari o impiegati, ovvero di un cattivo funzionamento del sistema internazionale d'iscrizione, salvo il caso in cui il cattivo funzionamento sia dipeso da un evento di natura inevitabile e irresistibile, che non poteva essere evitato adottando le migliori pratiche generalmente utilizzate nel campo della progettazione e del funzionamento dei registri elettronici, incluse quelle relative ai sistemi di salvataggio e di sicurezza e ai sistemi in rete.

2. Ai sensi del paragrafo precedente, il conservatore non è responsabile per inesattezze di fatto nelle informazioni relative all'iscrizione che abbia ricevuto o che abbia trasmesso nella forma in cui lo stesso le ha ricevute; allo stesso modo, il conservatore non è responsabile per gli atti e le circostanze per i quali né lo stesso né i suoi funzionari e impiegati sono responsabili e che precedono il ricevimento delle informazioni relative all'iscrizione nel registro internazionale.

3. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 può essere ridotto nella misura in cui la persona che ha subito il pregiudizio vi ha dato causa o vi ha contribuito.

4. Il conservatore stipula un'assicurazione o si procura una garanzia finanziaria che copra la responsabilità prevista nel presente articolo nella misura determinata dall'autorità di sorveglianza, in conformità al protocollo.

CAPO VIII

EFFETTI DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Articolo 29

Ordine di garanzie concorrenti

1. Una garanzia iscritta prevale su ogni altra garanzia iscritta successivamente e su ogni garanzia non iscritta.

2. La prelazione della garanzia iscritta per prima in virtù del paragrafo precedente si applica:

a) anche se, all'atto della costituzione o dell'iscrizione della garanzia iscritta per prima, si aveva effettiva conoscenza della seconda garanzia; e

b) ugualmente con riguardo all'anticipo di finanziamento che il titolare della garanzia iscritta per prima abbia accordato pur essendo a conoscenza della seconda garanzia.

3. Il compratore acquista diritti sul bene:

a) soggetti a qualsiasi garanzia iscritta al momento dell'acquisizione di tali diritti;

b) liberi da qualsiasi garanzia non iscritta, benché questi avesse effettiva conoscenza di tale garanzia.

4. Il compratore con riserva o il concessionario acquistano diritti sul bene:

a) soggetti alle garanzie iscritte prima dell'iscrizione della garanzia internazionale detenuta dal venditore con riserva o dal concedente; e

b) liberi da qualunque garanzia non ancora iscritta a quel tempo, benché essi avessero effettiva conoscenza di tale garanzia.

5. L'ordine di prelazione fra le garanzie o i diritti concorrenti come risulta dal presente articolo può essere modificato mediante accordo tra i titolari dei diritti e delle garanzie. Tuttavia, il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione, a meno che al momento della cessione la subordinazione risultante da detto accordo sia stata iscritta.

6. L'ordine di una garanzia quale risulta dal presente articolo si estende all'indennizzo.

7. La presente convenzione:

a) non pregiudica i diritti di una persona su un oggetto, che non è un bene, prima dell'installazione dell'oggetto stesso sul bene se, in base al diritto applicabile, tali diritti continuano ad esistere dopo l'installazione; e

b) non impedisce il sorgere di diritti su un oggetto, che non è un bene, il quale è stato precedentemente installato su un bene, se tali diritti sorgono in base al diritto applicabile.

Articolo 30

Effetti dell'insolvenza

1. Nelle procedure di insolvenza contro il debitore, una garanzia internazionale è opponibile se è stata iscritta prima dell'apertura delle procedure di insolvenza conformemente alla presente convenzione.

2. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica l'opponibilità di una garanzia internazionale nelle procedure di insolvenza quando tale garanzia è opponibile in base al diritto applicabile.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica:

a) le norme del diritto applicabile alle procedure di insolvenza relative all'annullamento di una operazione, sia che accordi una preferenza, sia che realizzi un trasferimento in frode ai creditori; o

b) le norme di procedura relative all'esecuzione di diritti di proprietà soggetti al controllo o la sorveglianza dell'amministratore dell'insolvenza.

CAPO IX

CESSIONE DI DIRITTI ACCESSORI E DI GARANZIE INTERNAZIONALI; DIRITTI DI SURROGAZIONE

Articolo 31

Effetti della cessione

1. Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione di diritti accessori realizzata in conformità dell'articolo 32 attribuisce al cessionario anche:

a) la relativa garanzia internazionale; e

b) tutti i diritti e le prelazioni del cedente in base alla presente convenzione.

2. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce una cessione parziale dei diritti accessori del cedente. Nel caso di cessione parziale, il cedente e il cessionario possono accordarsi sui rispettivi diritti relativi alla corrispondente garanzia internazionale ceduta in virtù del precedente paragrafo, senza tuttavia compromettere la posizione del debitore in mancanza del suo consenso.

3. Salvo il disposto del paragrafo 4, il diritto applicabile determina le eccezioni che il debitore può invocare contro il cessionario e il possibile esercizio della compensazione.

4. Il debitore può in ogni momento rinunciare per iscritto a tutte o a parte delle eccezioni e all'esercizio della compensazione cui fa riferimento il precedente paragrafo, a patto che non originino da atti fraudolenti compiuti dal cessionario.

5. Nel caso di cessione a titolo di garanzia, i diritti accessori ceduti sono ritrasferiti al cedente nella misura in cui ancora esistano dopo l'estinzione delle obbligazioni garantite con la cessione.

Articolo 32

Requisiti di forma della cessione

1. La cessione di diritti accessori trasferisce la relativa garanzia internazionale solo se:

a) è conclusa per iscritto;

b) permette di identificare la convenzione dalla quale derivano i diritti accessori; e

c) nel caso di cessione a titolo di garanzia, permette di determinare, conformemente al protocollo, le obbligazioni garantite con la cessione senza che sia necessario determinare alcun importo o un importo massimo garantito.

2. La cessione di una garanzia internazionale costituita o prevista da un accordo costitutivo di garanzia reale non è valida salvo che non siano contemporaneamente ceduti tutti o parte dei diritti accessori.

3. La presente convenzione non si applica alla cessione di diritti accessori che non abbia per effetto di trasferire la relativa garanzia internazionale.

Articolo 33

Obbligazioni del debitore nei confronti del cessionario

1. Allorché i diritti accessori e la relativa garanzia internazionale sono stati trasferiti secondo il disposto degli articoli 31 e 32, e nella misura di tale cessione, il debitore dei diritti accessori e dell'obbligazione garantita non è vincolato dalla cessione e non è tenuto a pagare il cessionario o ad adempiere qualsiasi altra prestazione se non quando:

a) il debitore è stato informato mediante avviso scritto della cessione direttamente dal cedente o con l'autorizzazione di quest'ultimo; e

b) nell'avviso vengono identificati i diritti accessori.

2. Il pagamento o l'adempimento effettuati dal debitore in conformità con quanto disposto dal precedente paragrafo hanno efficacia liberatoria, indipendentemente da ogni altra forma di pagamento o di adempimento liberatorio.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'ordine di prelazione delle cessioni concorrenti.

Articolo 34

Rimedi in caso d'inadempimento di una cessione a titolo di garanzia

Nel caso d'inadempimento da parte del cedente delle proprie obbligazioni derivanti dalla cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale costituita a titolo di garanzia, alle relazioni tra il cessionario e il cedente si applicano gli articoli 8, 9 e da 11 a 14 (e, in relazione ai diritti accessori, si applicano nella misura in cui tali disposizioni possano applicarsi a beni immateriali) come se:

a) i riferimenti all'obbligazione garantita e alla garanzia reale fossero riferimenti all'obbligazione garantita dalla cessione dei diritti accessori e della relativa garanzia internazionale e alla garanzia reale creata con la cessione;

b) i riferimenti al creditore garantito o al creditore, e al costituente o debitore, fossero riferimenti al cessionario e al cedente;

c) i riferimenti al titolare della garanzia internazionale fossero riferimenti al cessionario; e

d) i riferimenti al bene fossero riferimenti ai diritti accessori e alla relativa garanzia internazionale ceduti.

Articolo 35

Ordine delle cessioni concorrenti

1. Nel caso di cessioni concorrenti di diritti accessori, di cui almeno una include la relativa garanzia internazionale ed è iscritta, le disposizioni dell'articolo 29 si applicano come se i riferimenti ad una garanzia iscritta fossero i riferimenti a una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia iscritta e come se i riferimenti ad una garanzia, iscritta o meno, si riferissero ad una cessione, iscritta o meno.

2. L'articolo 30 si applica ad una cessione di diritti accessori come se i riferimenti ad una garanzia internazionale si riferissero ad una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale.

Articolo 36

Prelazione del cessionario con riguardo ai diritti accessori

1. Il cessionario di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale la cui cessione è stata iscritta prevale, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 35, su un altro cessionario di diritti accessori solamente:

a) se la convenzione dalla quale sorgono i diritti accessori specifica che essi sono garantiti dal bene o in relazione con lo stesso; e

b) nella misura in cui i diritti accessori sono in relazione con il bene stesso.

2. Ai fini della lettera b) del precedente paragrafo, i diritti accessori sono in relazione con un bene solamente quando consistono in diritti al pagamento o all'esecuzione di una prestazione relativa a:

a) una somma anticipata e utilizzata per l'acquisto del bene;

b) una somma anticipata e utilizzata per l'acquisto di un altro bene sul quale il cedente detiene un'altra garanzia internazionale, se il cedente ha trasferito tale garanzia al cessionario e la cessione è stata iscritta;

c) al prezzo convenuto per il bene;

d) ai canoni convenuti per il bene; o

e) ad altre obbligazioni derivanti da una delle operazioni menzionate nelle precedenti lettere.

3. In tutti gli altri casi, l'ordine delle cessioni concorrenti di diritti accessori è determinata dal diritto applicabile.

Articolo 37

Effetti dell'insolvenza del cedente

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano alle procedure di insolvenza contro il cedente come se i riferimenti al debitore fossero riferimenti al cedente.

Articolo 38

Surrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'acquisto di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale per mezzo di surrogazione legale o convenzionale in virtù del diritto applicabile.

2. I titolari di un diritto menzionato nel paragrafo precedente e di un diritto concorrente possono accordarsi per iscritto per modificare il rispettivo ordine ma il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione a meno che, al momento della cessione, la subordinazione che deriva da quell'accordo sia stata iscritta.

CAPO X

DIRITTI O GARANZIE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 39

Diritto aventi prelazione senza iscrizione

1. Uno Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento, con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, in generale o specificamente:

a) le categorie di diritti o garanzie non convenzionali (che non rientrano fra i diritti o le garanzie cui si applica l'articolo 40) che, in virtù del diritto dello Stato, avranno prelazione su una garanzia relativa a un bene equivalente a quello del titolare di una garanzia internazionale iscritta e che hanno prelazione su una garanzia internazionale iscritta, sia o meno in corso una procedura concorsuale; e

b) che nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di uno Stato, di un ente statale, di un'organizzazione intergovernativa o di altri fornitori privati di pubblici servizi di sequestrare o ritenere un bene, secondo il diritto di quello Stato, per il pagamento di somme dovute a tale ente, organizzazione o fornitore che sono direttamente collegate ai servizi forniti relativamente a quel bene o a un bene diverso.

2. Una dichiarazione emessa ai sensi del precedente paragrafo può indicare categorie create dopo il deposito della dichiarazione stessa.

3. Un diritto o una garanzia non convenzionali hanno prelazione su una garanzia internazionale se e solo se il diritto o la garanzia non convenzionali appartengono a una delle categorie coperte da una dichiarazione depositata prima dell'iscrizione della garanzia internazionale.

4. Nonostante il precedente paragrafo, uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al protocollo, può dichiarare che un diritto o una garanzia appartenenti ad una delle categorie coperte da una dichiarazione rilasciata ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 abbiano prelazione su una garanzia internazionale iscritta prima della data di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione

Con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, uno Stato contraente può in ogni momento, e per qualsiasi categoria di beni, redigere una lista delle categorie di diritti o garanzie non convenzionali che potranno essere iscritti in virtù della presente convenzione come se tali diritti o garanzie fossero garanzie internazionali, e saranno disciplinati come tali. Una tale dichiarazione può essere modificata in ogni momento.

CAPO XI

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AI CONTRATTI DI VENDITA

Articolo 41

Vendita e vendita futura

La presente convenzione si applica alla vendita o alla vendita futura di un bene conformemente alle disposizioni del protocollo e alle modifiche allo stesso apportate.

CAPO XII

COMPETENZA

Articolo 42

Scelta del foro

1. Salvi gli articoli 43 e 44, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente scelti dalle parti per un'operazione sono competenti a conoscere qualsiasi domanda che si fondi sulle disposizioni della presente convenzione, indipendentemente dal fatto che il foro prescelto abbia un collegamento con le parti o con l'operazione stessa. Tale competenza è esclusiva salvo che le parti non convengano altrimenti.

2. Un qualsiasi accordo di tal genere deve essere concluso per iscritto o secondo i requisiti di forma previsti dalla legge del foro prescelto.

Articolo 43

Competenza ex articolo 13

1. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente prescelto dalle parti e gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente nel cui territorio è situato il bene hanno competenza a disporre i rimedi previsti dalla lettera a), b), o c) del paragrafo 1 e dal paragrafo 4 dell'articolo 13 relativamente a quel bene.

2. Sono competenti a disporre i rimedi previsti dalla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 13 o le altre misure provvisorie previste dal paragrafo 4 dell'articolo 13:

a) gli organi giurisdizionali prescelti dalle parti; o

b) gli organi giurisdizionali dello Stato contraente sul cui territorio il debitore è situato, potendo un rimedio applicarsi, secondo i termini della decisione che lo accorda, solo nel territorio dello Stato contraente.

3. Un tribunale è competente in virtù dei paragrafi precedenti anche se il merito della controversia a al quale si riferisce il paragrafo 1 dell'articolo 13 sarà o potrebbe essere portata davanti ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente o compromesso in arbitri.

Articolo 44

Competenza all'adozione di provvedimenti nei confronti del conservatore

1. Gli organi giurisdizionali dello Stato sul cui territorio si trova l'amministrazione centrale del conservatore hanno competenza esclusiva per le azioni intentate contro il conservatore in relazione al risarcimento dei danni e per l'adozione dei provvedimenti nei confronti dello stesso.

2. Quando una persona non risponde ad una richiesta redatta secondo il disposto dell'articolo 25 e la stessa ha cessato di esistere o è introvabile tanto che non è possibile ingiungerle di cancellare l'iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel precedente paragrafo hanno competenza esclusiva, su richiesta del debitore o del futuro debitore, nell'ingiungere al conservatore di cancellare l'iscrizione.

3. Quando una persona non si conforma ad una decisione dell'organo giurisdizionale competente in virtù della presente convenzione o, nel caso di una garanzia internazionale, alla decisione dell'organo giurisdizionale competente che gli richieda di modificare o cancellare l'iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel paragrafo 1 possono ingiungere al conservatore di prendere le misure necessarie per rendere effettiva la decisione.

4. Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, nessun organo giurisdizionale può adottare provvedimenti, pronunciare sentenze o rendere decisioni nei confronti del conservatore.

Articolo 45

Competenza relativa alle procedure di insolvenza

Le disposizioni del presente capo non possono essere applicate alle procedure di insolvenza.

CAPO XIII

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 45 bis

Relazione con la convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale

La presente convenzione prevale sulla convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale, aperta per la firma a New York il 12 dicembre 2001, nella misura in cui si applica alla cessione di crediti che costituiscono diritti accessori relativi alle garanzie internazionali su beni aeronautici, su materiale ferroviario trasportabile e su beni di tipo spaziale.

Articolo 46

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

Il protocollo può determinare la relazione tra la presente convenzione e la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 Maggio 1988.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è aperta a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre 2001, la presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all'entrata in vigore in conformità con l'articolo 49.

2. La presente convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati che l'hanno firmata.

3. Gli Stati che non hanno firmato la presente convenzione possono aderirvi in qualunque momento.

4. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano mediante deposito di uno strumento, nelle forme dovute, presso il depositario.

Articolo 48

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'Organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dalla presente convenzione, può ugualmente firmare, accettare, approvare o aderire alla presente convenzione. In tal caso l'Organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dalla presente convenzione, avrà gli stessi diritti ed obblighi di uno Stato contraente. Allorché, ai fini della presente convenzione, acquisti rilevanza il numero degli Stati, l'Organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'Organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dalla presente convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'Organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nella presente convenzione si applica ugualmente ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo 49

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo:

a) a partire dal momento in cui tale protocollo entra in vigore;

b) fatte salve le disposizioni del protocollo; e

c) fra gli Stati che sono parti sia della presente convenzione che del protocollo.

2. Per gli altri Stati la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo e, relativamente a questo, a condizione che siano osservati i requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo.

Articolo 50

Operazioni interne

1. Uno Stato contraente, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, può dichiarare che la presente convenzione non si applica a un'operazione interna rispetto a quello Stato, in relazione a tutti i tipi di beni o soltanto ad alcuni di essi.

2. Nonostante il paragrafo precedente, le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, del paragrafo 1 dell'articolo 9, dell'articolo 16, del Capo V, dell'articolo 29 e tutte le altre disposizioni della presente convenzione relative alle garanzie iscritte si applicano alle operazioni interne.

3. Quando un avviso di garanzia nazionale è stato iscritto nel registro internazionale, l'ordine del titolare di tale garanzia in virtù dell'articolo 29 non è pregiudicato dal fatto che la stessa sia stata acquisita ad un'altra persona per effetto di cessione o di surrogazione in virtù del diritto applicabile.

Articolo 51

Protocolli futuri

1. In cooperazione con le organizzazioni non governative che considera appropriate, il depositario può creare gruppi di lavoro per valutare la possibilità di estendere l'applicazione della presente convenzione, tramite uno o più protocolli, a beni che rientrano in categorie di beni mobili strumentali di elevato valore diverse da quelle cui fa riferimento il paragrafo 3 dell'articolo 2, di cui ciascuno sia suscettibile di identificazione, e ai diritti accessori relativi a tali beni.

2. Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro relativamente a una categoria di beni a tutti gli Stati parti della presente convenzione, a tutti gli Stati membri del depositario, agli Stati membri delle Nazioni Unite che non sono membri del depositario e alle organizzazioni intergovernative pertinenti, e invita tali Stati e organizzazioni a partecipare alle negoziazioni intergovernative per la messa a punto di un progetto di protocollo sulla base del progetto preliminare.

3. Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro anche alle pertinenti organizzazioni non governative che considera appropriate. Tali organizzazioni non governative saranno invitate a presentare senza ritardo al depositario le proprie osservazioni sul testo del progetto preliminare di protocollo e a partecipare in qualità di osservatori alla preparazione di un progetto di protocollo.

4. Quando i competenti organi del depositario giudicano il progetto di protocollo pronto per l'adozione, il depositario convoca una conferenza diplomatica per la sua adozione.

5. Una volta che tale protocollo è stato adottato, salvo il disposto del paragrafo 6, la presente convenzione si applicherà alla categoria di beni alla quale lo stesso si riferisce.

6. L'articolo 45 *bis* della presente convenzione si applica a tale protocollo solo se quest'ultimo ne prevede specificamente l'applicazione.

Articolo 52

Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione ad argomenti trattati dalla presente convenzione, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione esso può dichiarare che la presente convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.

3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, la presente convenzione si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione della presente convenzione ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dalla presente convenzione possono essere formulate nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione formulata in conformità del paragrafo 1, la presente convenzione si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base ad una legge in vigore nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica, o se esso ha la propria sede legale o statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica;

b) ogni riferimento all'ubicazione di un bene in uno Stato contraente si riferisce all'ubicazione del bene nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica; e

c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica.

Articolo 53

Determinazione degli organi giurisdizionali

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare quali siano l'organo o gli organi giurisdizionali pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e del capo XII della presente convenzione.

Articolo 54

Dichiarazioni concernenti i rimedi

1. Uno Stato contraente può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, dichiarare che quando il bene gravato da garanzia è situato all'interno del proprio territorio o è dallo stesso controllato il creditore garantito non potrà concedere il bene in leasing nell'ambito di tale territorio.

2. Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, deve dichiarare se i rimedi a disposizione del creditore il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni della presente convenzione, ad una richiesta all'organo giurisdizionale, possano invece essere esercitati soltanto per effetto dell'intervento dell'organo giurisdizionale.

Articolo 55

Dichiarazioni concernenti le misure provvisorie precedenti la decisione nel merito della controversia

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare che non applicherà l'articolo 13 o l'articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. La dichiarazione deve indicare, nel caso di applicazione parziale, le condizioni alla presenza delle quali l'articolo pertinente sarà applicato o, altrimenti, quali altre misure provvisorie saranno applicate.

Articolo 56

Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve alla presente convenzione, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ritiro di dichiarazione fatta in virtù della presente convenzione è notificata per iscritto al depositario.

Articolo 57

Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione della dichiarazione resa in conformità dell'articolo 60, uno Stato parte può formulare una dichiarazione successiva, per mezzo di una notifica al depositario, in qualunque momento successivo alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione diventi efficace, la dichiarazione produrrà effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e garanzie sorti prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 58

Ritiro delle dichiarazioni

1. Ad eccezione della dichiarazione fatta conformemente all'articolo 60, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base alla presente convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

2. Nonostante il paragrafo precedente, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 59

Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica per iscritto al depositario.

2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fossa stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto diversamente dichiarato in qualsiasi momento da uno Stato contraente, la convenzione non si applica ai diritti e alle garanzie preesistenti, i quali conservano la prelazione di cui godono in virtù del diritto applicabile prima della data d'entrata in vigore della presente convenzione.

2. Agli scopi della lettera v) dell'articolo 1 e della determinazione delle prelazioni in virtù della presente convenzione:

a) «data d'entrata in vigore della presente convenzione» indica, nei confronti di un debitore, sia il momento in cui la presente convenzione entra in vigore sia il momento in cui lo Stato in cui il debitore è situato diviene uno Stato contraente, qualunque sia la data posteriore; e

b) il debitore è situato nello Stato dove ha la propria amministrazione centrale o, in mancanza, il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, dove si trova quello principale o, se non ne ha alcuno, dove si trova la propria residenza abituale.

3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale la presente convenzione e il protocollo saranno applicati, per quanto concerne la determinazione delle prelazioni e compresa la tutela di qualunque prelazione esistente, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in uno degli Stati cui si riferisce la lettera b) del precedente paragrafo, ma solo nella misura e nel modo specificato nella propria dichiarazione.

Articolo 61

Conferenza di valutazione, emendamenti e materie connesse

1. Il depositario prepara, annualmente o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parti che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella presente convenzione ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell'autorità di sorveglianza concernenti il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parti al fine di esaminare:

a) l'applicazione pratica della presente convenzione e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dalle sue disposizioni;

b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e dei regolamenti;

c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione sullo stesso operata dall'autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti di quest'ultima; e

d) l'opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, ogni emendamento alla presente convenzione deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti partecipanti alla conferenza indicata dal paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore negli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, accettazione o approvazione da parte di tre Stati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 relative alla sua entrata in vigore.

4. Quando la proposta di emendamento alla presente convenzione è destinata ad essere applicata a più di una categoria di beni strumentali, tale emendamento deve essere approvato anche da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti di ciascun protocollo che partecipano alla conferenza richiamata nel paragrafo 2.

Articolo 62

Il depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che designato quale depositario.

2. Il depositario:

a) informa tutti gli Stati contraenti:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii) della data di entrata in vigore della presente convenzione;

iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base alla presente convenzione e della data della relativa dichiarazione;

iv) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione e della data del ritiro e dell'emendamento; e

v) della notifica di ogni denuncia della presente convenzione, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b) trasmette le copie autentiche certificate della presente convenzione a tutti gli Stati contraenti;

c) fornisce all'autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente accessibili; e

d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i plenipotenziari sottoscriventi, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato la presente convenzione.

REDATTA a Città del Capo, il 16 novembre 2001, in un unico esemplare di cui i testi in lingua inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza, sotto l'autorità del presidente della conferenza, entro 90 giorni dal presente atto.

PROTOCOLLO

annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione») nella misura in cui si applica al materiale aeronautico, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della convenzione,

CONSAPEVOLI della necessità di adattare la convenzione per rispondere alle particolari esigenze del finanziamento aeronautico e di estendere il campo di applicazione della convenzione al fine di includervi i contratti di vendita di materiale aeronautico,

TENENDO CONTO dei principi e gli obiettivi della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni relative al materiale aeronautico:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

Definizioni

1. I termini che figurano nel presente protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.

2. Nel presente protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:

a) «aeromobile» indica un aeromobile così come definito ai fini della convenzione di Chicago, vale a dire una cellula di aeromobile sulla quale è installato il motore di un aereo o un elicottero;

b) «motori di aereo» indica motori di aereo (diversi da quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia) a reattori, a turbine o a pistoni che:

   i) nel caso di motori a reattori, sviluppano ciascuno una spinta di almeno 1 750 libbre o un valore equivalente; e

   ii) nel caso di motori a turbine o a pistoni, sviluppano in fase di decollo una spinta nominale sull'albero di almeno 550 cavalli vapore o equivalente; e inoltre tutti i moduli e gli altri accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

c) «materiale aeronautico» indica cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

d) «registro degli aeromobili» indica ogni registro tenuto da uno Stato o da un'autorità di registrazione dell'esercizio in comune ai fini della convenzione di Chicago;

e) «cellule di aeromobili» indica cellule di aerei (diverse da quelle usate nei servizi militari, doganali e di polizia) che, quando dotate di motori di aerei adeguati, sono modelli certificati dall'autorità aeronautica competente per trasportare:

   i) almeno otto (8) persone compreso l'equipaggio;

   ii) beni di peso maggiore di 2 750 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ad esclusione dei motori di aerei) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

f) «parte autorizzata» indica la parte cui fa riferimento il paragrafo 3 dell'articolo XIII;

g) «convenzione di Chicago» indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, come modificata, e i suoi annessi;

h) «autorità di registrazione dell'esercizio in comune» indica l'autorità incaricata di tenere un registro in conformità dell'articolo 77 della convenzione di Chicago come attuata dalla risoluzione relativa alla nazionalità e alla registrazione di aeromobili gestiti da aziende internazionali di esercizio, adottata il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

i) «cancellazione dell'immatricolazione dell'aeromobile» indica la cancellazione o la rimozione dell'immatricolazione dell'aeromobile dal registro degli aeromobili in conformità della convenzione di Chicago;

j) «contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;

k) «garante» indica la persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

l) «elicotteri» indica aerodine più pesanti dell'aria (ad eccezione di quelli usati in servizi militari, doganali o di polizia) il cui sostegno in volo è assicurato principalmente dalla portanza generata da uno o più rotori su assi in gran parte verticali e che sono modelli certificati dall'autorità competente per trasportare:

i) almeno cinque (5) persone compreso l'equipaggio; o

ii) beni di peso maggiore di 450 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ivi compresi i rotori) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i manuali, i dati e i registri a ciò relativi;

m) «situazione di insolvenza» indica:

i) l'apertura di procedure di insolvenza; o

ii) l'intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della convenzione;

n) «giurisdizione principale dell'insolvenza» indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;

o) «autorità di registro» indica l'autorità nazionale o l'autorità incaricata della tenuta di un registro in uno Stato contraente e responsabile della immatricolazione e della cancellazione della immatricolazione in modo conforme alla convenzione di Chicago; e

p) «Stato di immatricolazione» indica, riguardo a un aeromobile, lo Stato nel cui registro nazionale un aeromobile è immatricolato o lo Stato dove si trova l'autorità di registrazione dell'esercizio in comune incaricata della tenuta del registro degli aeromobili.

Articolo II

Applicazione della convenzione con riguardo al materiale aeronautico

1. La convenzione si applica al materiale aeronautico come previsto dai termini del presente protocollo.

2. La convenzione e il presente protocollo sono conosciuti con il nome di «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» come applicata al materiale aeronautico.

Articolo III

Applicazione della convenzione ai contratti di vendita

Le seguenti disposizioni della convenzione si applicano come se il riferimento a un accordo che crea o prevede una garanzia internazionale fosse il riferimento a un contratto di vendita e come se il riferimento a una garanzia internazionale, a una garanzia internazionale futura, al debitore e al creditore fosse, rispettivamente, il riferimento a una vendita, a una vendita futura, al venditore e al compratore:

— gli articoli 3 e 4,

— la lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 16,

— il paragrafo 4 dell'articolo 19,

— il paragrafo 1 dell'articolo 20 (per ciò che concerne l'iscrizione di un contratto di vendita o di vendita futura),

— il paragrafo 2 dell'articolo 25 (per ciò che concerne una vendita futura), e

— l'articolo 30.

Si applicano inoltre ai contratti di vendita e ai contratti di vendita futura le disposizioni generali di cui all'articolo 1, all'articolo 5, ai capi dal IV al VII, all'articolo 29 (ad eccezione del paragrafo 3 che è sostituito dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo XIV), al capo X, al capo XII (ad eccezione dell'articolo 43), al capo XIII e al capo XIV (ad eccezione dell'articolo 60).

Articolo IV

Ambito di applicazione

1. Senza pregiudizio del paragrafo 1 dell'articolo 3 della convenzione, la convenzione si applica anche a un elicottero o a una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che è lo Stato di immatricolazione; quando l'immatricolazione viene effettuata in applicazione di un accordo relativo all'immatricolazione dell'aeromobile, si ritiene essere stata effettuata al momento dell'accordo.

2. Ai fini della definizione di «operazione interna» di cui all'articolo 1 della convenzione:

a) una cellula di aeromobile è situata nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile di cui è parte;

b) un motore di aereo è situato nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile sul quale è installato o, se non è installato sull'aeromobile, nello Stato dove esso si trova materialmente; e

c) un elicottero è situato nello Stato dove è immatricolato al momento della conclusione dell'accordo che crea o prevede la garanzia.

3. Nell'ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l'applicazione dell'articolo XI, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo, ad esclusione dei paragrafi dal 2 al 4 dell'articolo IX.

Articolo V

Formalità, effetti e iscrizione dei contratti di vendita

1. Ai fini del presente protocollo, il contratto di vendita è un contratto:

a) concluso per iscritto;

b) riguardante materiale aeronautico di cui il venditore possa disporre;

c) che rende possibile l'identificazione di materiale aeronautico in conformità del presente protocollo.

2. Un contratto di vendita trasferisce all'acquirente i diritti del venditore sul materiale aeronautico secondo i termini del contratto stesso.

3. L'iscrizione di un contratto di vendita conserva efficacia indefinitamente. L'iscrizione di un contratto di vendita futura conserva efficacia salvo che non sia cancellata o, se del caso, fino alla scadenza del periodo specificato nel registro.

Articolo VI

Poteri dei rappresentanti

Una persona può concludere un accordo o una vendita e iscrivere una garanzia internazionale o una vendita relativa a materiale aeronautico in qualità di mandatario, fiduciario o a qualsiasi altro titolo di rappresentante. In questo caso, detta persona ha diritto di far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla convenzione.

Articolo VII

Descrizione del materiale aeronautico

Una descrizione del materiale aeronautico che contenga il numero di serie assegnato dal costruttore, il nome del costruttore e l'indicazione del modello è necessaria e sufficiente per identificare il bene ai fini della lettera c) dell'articolo 7 della convenzione e della lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo.

Articolo VIII

Scelta della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Le parti di un accordo, di un contratto di vendita, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e obbligazioni derivanti dall'accordo.

3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell'unità territoriale designata.

CAPO II

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ORDINE DI PRELAZIONE, CESSIONI

Articolo IX

Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni

1. In aggiunta alle misure previste dal capo III della convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel capo III:

a) far cancellare l'immatricolazione dell'aeromobile;

b) far esportare e far trasferire fisicamente il materiale aeronautico dal territorio dove si trova.

2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 della convenzione non si applica al materiale aeronautico. Ogni rimedio previsto dalla convenzione con riferimento al materiale aeronautico deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell'accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4. Un creditore garantito che dia ai soggetti interessati un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi per una proposta di vendita o di locazione è ritenuto soddisfare l'esigenza di fornire il «preavviso ragionevole» previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 8 della convenzione. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.

5. L'autorità di registro di uno Stato contraente, a condizione di osservare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea, onora una richiesta di cancellazione o esportazione se:

a) la richiesta è sottoposta dalla parte autorizzata nelle forme dovute in virtù di un'autorizzazione irrevocabile registrata della cancellazione della immatricolazione e della richiesta del permesso di esportazione; e se

b) la parte autorizzata certifica all'autorità di registro, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, che tutte le garanzie iscritte che prevalgono su quella del creditore a favore del quale l'autorizzazione è stata rilasciata sono state cancellate, o che i titolari di dette garanzie hanno consentito alla cancellazione o all'esportazione.

6. Un creditore garantito che proponga la cancellazione dell'immatricolazione e l'esportazione di un aeromobile in applicazione del paragrafo 1, invece che in applicazione di un ordine di tribunale, deve informare per iscritto e con un preavviso ragionevole della cancellazione dell'immatricolazione e della richiesta di esportazione proposta:

a) le persone interessate indicate ai punti i) e ii) della lettera m) dell'articolo 1 della convenzione; e

b) le persone interessate indicate al punto iii) della lettera m) dell'articolo 1 della convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della cancellazione dell'immatricolazione o dell'esportazione.

Articolo X

Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XXX e nella misura prevista da tale dichiarazione.

2. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 della convenzione, nel contesto del conseguimento di misure, l'espressione «termine breve» deve intendersi come il numero di giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda indicata nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.

3. Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera d):

«e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita e l'attribuzione dei relativi prodotti;», e il paragrafo 2 dell'articolo 43 si applica sostituendo le parole «lettera d)» con le parole «lettere d) ed e)».

4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell'articolo 29 della convenzione.

5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione.

6. I rimedi di cui al paragrafo 1 dell'articolo IX:

a) in uno Stato contraente devono essere resi disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell'articolo IX è stata accordata o, qualora la misura sia concessa da un organo giurisdizionale straniero, dopo che la stessa sia riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore sia autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla convenzione; e

b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

Articolo XI

Rimedi per il caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX.

Alternativa A

2. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e a condizione di osservare il paragrafo 7, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale aeronautico al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:

a) alla fine del periodo di attesa;

b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale aeronautico se il presente articolo non si applicasse.

3. Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

4. Riferimenti nel presente articolo all'«amministratore dell'insolvenza» devono intendersi come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.

5. Finché il creditore non abbia avuto l'opportunità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 2:

a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale aeronautico e ne conservano il valore in conformità al contratto; e

b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.

6. La lettera a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale aeronautico in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

7. L'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del bene dell'aeromobile quando, al più tardi alla data fissata dal paragrafo 2, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità del contratto. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.

8. Le misure previste al paragrafo 1 dell'articolo IX:

a) in uno Stato contraente devono essere rese disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità della convenzione; e

b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

9. È fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione delle misure consentite dalla convenzione o dal presente protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 2.

10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.

11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente può essere interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.

12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 39 della convenzione, prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.

13. La convenzione come modificata dall'articolo IX del presente protocollo si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

Alternativa B

2. Allorché sopraggiunge una situazione di insolvenza, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve informare il creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX, se intende:

a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità dell'accordo e ai relativi documenti; oppure se intende:

b) dare al creditore l'opportunità di prendere possesso del materiale aeronautico, in conformità del diritto applicabile.

3. Il diritto applicabile cui fa riferimento la lettera b) del precedente paragrafo può autorizzare l'organo giurisdizionale a esigere l'adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

4. Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione dell'iscrizione della propria garanzia internazionale.

5. Se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notizia al creditore in conformità del paragrafo 2 o se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale aeronautico non fa ciò, l'organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale aeronautico alle condizioni fissate dall'organo giurisdizionale. Può inoltre esigere l'adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

6. Il materiale aeronautico non può essere venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale.

Articolo XII

Assistenza in caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale aeronautico è situato cooperano, nell'osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell'insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo XI.

Articolo XIII

Autorizzazione della richiesta di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Quando il debitore ha rilasciato un'autorizzazione irrevocabile della richiesta di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione conforme nell'essenziale al formulario annesso al presente protocollo e l'ha sottoposta per l'iscrizione all'autorità del registro, detta autorizzazione deve essere iscritta.

3. Il beneficiario dell'autorizzazione («parte autorizzata») o la persona che esso attesta essere a ciò designata, è la sola persona autorizzata a esercitare i rimedi specificati al paragrafo 1 dell'articolo IX. L'esercizio di tali rimedi deve avvenire in conformità dell'autorizzazione e delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea. Il debitore non può revocare l'autorizzazione senza il consenso scritto della parte autorizzata. L'autorità del registro procede alla cancellazione di un'autorizzazione dal registro dietro richiesta della parte autorizzata.

4. L'autorità di registro e le altre autorità amministrative degli Stati contraenti dovranno prestare prontamente il loro concorso e la loro assistenza alla parte autorizzata nell'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo IX.

Articolo XIV

Modifiche alle disposizioni relative all'ordine di prelazione

1. L'acquirente di materiale aeronautico in virtù di una vendita iscritta acquista il proprio diritto su quel bene libero da ogni diritto iscritto posteriormente e da ogni garanzia non iscritta, anche se abbia conoscenza del diritto non iscritto.

2. L'acquirente di materiale aeronautico acquista il proprio diritto su quel bene sotto condizione di un diritto iscritto al momento dell'acquisto.

3. Il diritto di proprietà o altro diritto o garanzia sul motore di un aereo non è pregiudicato dal fatto che sia stato installato su un aeromobile o vi sia stato rimosso.

4. Il paragrafo 7 dell'articolo 29 della convenzione si applica ad un oggetto, che non sia un bene nel senso del presente protocollo, installato su una cellula di aeromobile, un motore di aereo o un elicottero.

Articolo XV

Modifiche alle disposizioni relative alle cessioni

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 della convenzione si applica aggiungendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera b):

«e c) il debitore abbia consentito per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che il consenso sia stato prestato prima che la cessione si sia verificata o che egli identifichi il cessionario.»

Articolo XVI

Disposizioni relative al debitore

1. In assenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 11 della convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all'uso del bene in conformità dei termini dell'accordo nei confronti:

a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 29 della convenzione o, in qualità di compratore, del paragrafo 1 dell'articolo XIV del presente protocollo, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e

b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al paragrafo 4 dell'articolo 29 della convenzione o, in qualità di acquirente, al paragrafo 2 dell'articolo XIV del presente protocollo, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.

2. Nessuna disposizione della convenzione o del presente protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale aeronautico.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE AERONAUTICO

Articolo XVII

L'autorità di sorveglianza e il conservatore

1. L'autorità di sorveglianza è l'ente internazionale designato da una risoluzione adottata dalla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico.

2. Se l'ente internazionale menzionato al paragrafo precedente non è in grado né ha la volontà di agire come autorità di sorveglianza, sarà convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un'altra autorità di sorveglianza.

3. L'autorità di sorveglianza, i suoi funzionari e i suoi impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.

4. L'autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti scelti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell'esperienza necessarie ed incaricarla di assistere l'autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni.

5. Il primo conservatore assicura il funzionamento del registro internazionale per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo. Successivamente, il conservatore viene nominato o rinominato dall'autorità di sorveglianza ogni cinque anni.

Articolo XVIII

Primo regolamento

Il primo regolamento è stabilito dall'autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo XIX

Designazione dei punti di ingresso

1. Fermo restando il paragrafo 2, uno Stato contraente può in ogni tempo designare sul proprio territorio uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al registro internazionale le informazioni richieste per l'iscrizione, ad eccezione della iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all'articolo 40, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato.

2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative ai motori degli aerei, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non impone, l'uso di uno o più dei punti di ingresso designati.

Articolo XX

Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al registro

1. Ai fini del paragrafo 6 dell'articolo 19 della convenzione, i criteri di ricerca di materiale aeronautico sono il nome del costruttore, il numero di serie del costruttore e la designazione del suo modello, corredati di quanto necessario a garantire l'unicità. Tali informazioni supplementari sono specificate nei regolamenti.

2. Agli scopi del paragrafo 2 dell'articolo 25 della convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta o la persona a favore della quale una vendita futura è stata iscritta deve adottare tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell'iscrizione nei cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

3. Le tariffe menzionate alla lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 17 della convenzione sono determinate in modo da coprire i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del registro internazionale e i costi ragionevoli dell'autorità di sorveglianza connessi all'esercizio delle funzioni, all'esercizio dei poteri e all'esecuzione delle obbligazioni menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 17 della convenzione.

4. Il conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l'orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.

5. L'ammontare dell'assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 28 della convenzione per ciascun evento non potrà essere inferiore al valore massimo del materiale aeronautico quale determinato dall'autorità di sorveglianza.

6. Nessuna disposizione della convenzione impedisce che il conservatore si procuri un'assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all'articolo 28 della convenzione.

CAPO IV

COMPETENZA

Articolo XXI

Modifiche alle disposizioni in materia di competenza

Ai fini dell'articolo 43 della convenzione e fermo restando l'articolo 42 della convenzione, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono ugualmente competenti se il bene è un elicottero o una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile di cui detto Stato è lo Stato di immatricolazione.

Articolo XXII

Rinuncia all'immunità della giurisdizione

1. A condizione dell'osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all'immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della convenzione, o relativa all'esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale aeronautico secondo la convenzione, è vincolante e attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell'esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.

2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente deve essere fatta per atto scritto e contenere una descrizione del materiale aeronautico.

CAPO V

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XXIII

Relazione con la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili

La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo o al materiale aeronautico, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili firmata a Ginevra il 19 giugno 1948. La convenzione di Ginevra non è tuttavia sostituita per quanto concerne i diritti o le garanzie che non sono trattati o pregiudicati dalla presente convenzione.

Articolo XXIV

Relazione con la convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili

1. La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili firmata a Roma il 29 maggio 1933.

2. Uno Stato contraente parte della convenzione sopra indicata può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, dichiarare che non applicherà il presente articolo.

Articolo XXV

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

La convenzione sostituisce la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988, nella misura in cui si applica al materiale aeronautico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXVI

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente protocollo è aperto a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre, il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all'entrata in vigore in conformità dell'articolo XXVIII.

2. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.

3. Ogni Stato che non ha firmato il presente protocollo può aderirvi in ogni momento.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il depositario.

5. Uno Stato non può divenire parte del presente protocollo se non è o non diviene anche parte della convenzione.

Articolo XXVII

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Anche un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo. In questo caso l'organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati, l'organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nel presente protocollo si applica ugualmente a un'organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXVIII

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, tra gli Stati che hanno depositato detti strumenti.

2. Per gli altri Stati, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIX

Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali il presente protocollo si applica.

3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione del presente protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1, il presente protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente convenzione o il presente protocollo si applicano, o se esso ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

b) ogni riferimento all'ubicazione del bene in uno Stato contraente indica l'ubicazione del bene nell'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano; ogni riferimento al registro nazionale o all'autorità di registro in quello Stato contraente sarà interpretato come se indichi il registro degli aeromobili pertinente o l'autorità di registro competente nell'unità o nelle unità territoriali alle quali la convenzione e il presente protocollo si applicano.

Articolo XXX

Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà uno o più degli articoli VII, XII e XIII del presente protocollo.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo X in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione in relazione al paragrafo 2 dell'articolo X, deve indicare il termine prescritto da tale articolo.

3. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente la variante A o la variante B dell'articolo XI e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica la variante A o la variante B. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall'articolo XI.

4. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l'articolo XI in conformità della dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

5. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che non applicherà in tutto o in parte l'articolo XXI. Nel caso di applicazione parziale, la dichiarazione deve indicare a quali condizioni il pertinente articolo sarà applicato o, altrimenti, quale altra forma di rimedio provvisorio sarà applicata.

Articolo XXXI

Dichiarazioni rese in base alla convenzione

Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della convenzione, siano state fatte anche in base al presente protocollo.

Articolo XXXII

Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve al presente protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII e XXXIV possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente protocollo è notificata per iscritto al depositario.

Articolo XXXIII

Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità dell'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIV

Ritiro delle dichiarazioni

1. Ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della convenzione, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente protocollo può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXV

Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica per iscritto al depositario.

2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXVI

Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1. In consultazione con l'autorità di sorveglianza il depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella convenzione, così come emendata dal protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell'autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parte al fine di esaminare:

a) l'applicazione pratica della convenzione come emendata dal presente protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;

b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei regolamenti;

c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell'autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall'autorità di sorveglianza; e

d) l'opportunità di apportare modifiche al presente protocollo o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3. Ogni emendamento al presente protocollo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente e entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte di otto Stati conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVIII relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXVII

Il depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione saranno depositati presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come depositario.

2. Il depositario:

a) informa tutti gli Stati contraenti:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente protocollo e della relativa data;

iv) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento; e

v) della notifica di ogni denuncia del presente protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b) trasmette le copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati contraenti;

c) fornisce all'autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e

d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Città del Capo, il 16 novembre dell'anno 2001, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza sotto l'autorità del presidente della conferenza entro 90 giorni dal presente atto.

ALLEGATO

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE IRREVOCABILE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELL'IMMATRICOLAZIONE E DEL PERMESSO DI ESPORTAZIONE

Allegato di cui all'articolo XIII

[inserire la data]

Destinatario: [inserire il nome dell'autorità di registro]

Oggetto: autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione

Il sottoscritto è [agente] [proprietario] iscritto (*) di [indicare il nome del costruttore e del modello della cellula dell'aeromobile/dell'elicottero] avente numero di serie del costruttore [indicare il numero] e immatricolato [matricola][marchio] [indicare la matricola/marchio] (e gli accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, integrati o fissati, di seguito «l'aeromobile»).

Il presente strumento costituisce un'autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione consegnato dal sottoscritto a [indicare il nome del creditore] (di seguito «la parte autorizzata») secondo i termini previsti dall'articolo XIII del protocollo annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico. Il sottoscritto domanda, in conformità dell'articolo summenzionato:

i) che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata sia riconosciuta come la sola persona autorizzata:

   a) a far cancellare l'immatricolazione dell'aeromobile di [indicare il nome del registro degli aeromobili] tenuto da [indicare il nome dell'autorità di registro] ai fini del capo III della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; e

   b) a far esportare e trasferire fisicamente l'aeromobile da [indicare il nome del paese];

ii) conferma del fatto che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata può adottare le misure descritte sopra al punto i) dietro domanda scritta e senza il consenso del sottoscritto e che, all'atto della ricezione della domanda, le autorità del [indicare il nome del paese] collaborino con la parte autorizzata per una solerte applicazione delle misure in questione.

I diritti accordati alla parte autorizzata dal presente documento non possono essere revocati dal sottoscritto senza il consenso scritto della parte autorizzata.

Prego manifestare il vostro consenso alla presente domanda riempiendo adeguatamente il presente documento nello spazio sottostante e consegnandolo a [indicare il nome dell'autorità del registro].

[Nome dell'agente/proprietario]

Accettato e depositato

[Inserire la data] da: [nome e titolo del firmatario]

[Inserire le notazioni d'uso]

(*) Scegliere il termine che corrisponde al criterio di iscrizione nazionale appropriato.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)

(2009/371/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) L'istituzione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) è prevista dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e disciplinata dalla convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) [2].

(2) La convenzione Europol è stata oggetto di una serie di modifiche contenute in tre protocolli che sono entrati in vigore dopo un lungo processo di ratifica. Di conseguenza, la sostituzione della convenzione con una decisione faciliterà le ulteriori modifiche necessarie.

(3) La semplificazione ed il miglioramento del quadro normativo di Europol possono essere parzialmente raggiunti facendo di Europol un'entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, cui andrebbero ad applicarsi le norme e le procedure generali.

(4) Gli strumenti giuridici che di recente hanno istituito analoghe entità dell'Unione nei settori contemplati dal titolo VI del trattato sull'Unione europea [decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità [3], e decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) [4]] hanno assunto la forma di decisioni del Consiglio in quanto più facilmente adattabili al mutare delle circostanze e alle nuove priorità politiche.

(5) L'istituzione di Europol come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, rafforzerà il ruolo di controllo del Parlamento europeo su Europol, attraverso la partecipazione del Parlamento europeo all'adozione del bilancio, comprese la tabella dell'organico e la procedura di discarico.

(6) Assoggettando Europol alle norme e alle procedure generali applicabili ad analoghe entità dell'Unione si garantirà una semplificazione amministrativa che consentirà ad Europol di destinare più risorse allo svolgimento dei suoi compiti fondamentali.

(7) Il funzionamento di Europol può essere ulteriormente semplificato e migliorato attraverso misure dirette ad aumentare le possibilità per Europol di fornire assistenza e sostegno alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri, senza conferire poteri esecutivi al personale Europol.

(8) Uno di tali miglioramenti consiste nel disporre che Europol possa assistere le autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro determinate forme gravi di criminalità, senza che debbano sussistere gli indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale richiesti attualmente.

(9) L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata ed è importante che il personale Europol sia in grado di parteciparvi. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogni Stato membro, è opportuno garantire che il personale Europol che partecipa, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni non benefici di immunità. Ciò sarà possibile dopo l'adozione di un regolamento a tal fine in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

(10) Per evitare procedure inutili, è opportuno che le unità nazionali di Europol abbiano accesso diretto a tutti i dati del sistema di informazione Europol.

[1] Parere del 17 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
[3] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
[4] GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

(11) Per realizzare i suoi obiettivi Europol tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. È opportuno pertanto adottare le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

(12) Una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sarà applicabile al trasferimento di dati personali dagli Stati membri a Europol. Tale decisione quadro lascia impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla presente decisione e la presente decisione dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente tali materie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari di Europol.

(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [1].

(14) È opportuno aumentare le attuali possibilità per Europol di creare e gestire sistemi di trattamento delle informazioni a sostegno dei suoi compiti. Tali ulteriori sistemi di trattamento delle informazioni dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati sanciti nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e nella raccomandazione R(87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, mediante una decisione del consiglio di amministrazione approvata dal Consiglio.

(15) La presente decisione consente che si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

(16) Per adempiere alla sua missione Europol dovrebbe cooperare con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie europei che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, compresa Eurojust.

(17) Europol dovrebbe poter concludere accordi e accordi di lavoro con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità, al fine di aumentare l'efficacia reciproca nella lotta contro forme gravi di criminalità che rientrano nelle rispettive competenze delle parti ed evitare la duplicazione di lavori.

(18) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organizzazioni e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione.

(19) La governance di Europol dovrebbe essere migliorata semplificando le procedure, descrivendo i compiti del consiglio di amministrazione in termini più generali e istituendo una norma comune secondo cui tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi.

(20) È inoltre auspicabile prevedere disposizioni per rafforzare il controllo del Parlamento europeo su Europol, affinché Europol resti un'organizzazione trasparente che rende pienamente conto del suo operato, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

(21) Il controllo giurisdizionale su Europol sarà esercitato a norma dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.

(22) Perché Europol continui a svolgere i suoi compiti al meglio è opportuno prevedere misure transitorie ponderate.

(23) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione delle attività di contrasto a livello dell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(24) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPITI

Articolo 1

Istituzione

1. La presente decisione sostituisce le disposizioni della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol).

Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

2. Ai fini della presente decisione, Europol succede giuridicamente a Europol, come sancito dalla convenzione Europol.

3. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2

Capacità giuridica

1. Europol ha personalità giuridica.

2. In ogni Stato membro Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Europol può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

3. Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 3

Obiettivo

Obiettivo di Europol è sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri.

Ai fini della presente decisione, per «autorità competenti» si intendono tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

Articolo 4

Competenza

1. Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalità elencate nell'allegato che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

2. Su raccomandazione del consiglio di amministrazione, il Consiglio definisce le priorità di Europol, in particolare tenendo conto delle analisi strategiche e delle valutazioni delle minacce preparate da Europol.

3. Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;

b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;

c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.

Articolo 5

Compiti

1. I compiti principali di Europol sono:

a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e intelligence;

b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l'unità nazionale di cui all'articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;

c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;

d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l'istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;

e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;

f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

2. Rientra nei compiti di cui al paragrafo 1 assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet.

3. Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali:

a) approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e offrire consulenza per le indagini;

b) fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività;

4. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante supporto, consulenza e attività di ricerca, nei seguenti settori:

a) la formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in cooperazione con l'Accademia europea di polizia;

b) la logistica e le attrezzature di tali autorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri;

c) metodi di prevenzione della criminalità;

d) metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e procedure investigative.

5. Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro [1]. Europol può altresì promuovere il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei e di paesi terzi. Su richiesta, Europol può fornire sostegno finanziario a indagini volte a contrastare la falsificazione dell'euro.

Articolo 6

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni [2] dell'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [3], o dell'articolo 24 della convenzione, del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali [4], nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza di Europol in virtù dell'articolo 4 della presente decisione.

Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 4. Esso non prende tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

2. Le modalità amministrative della partecipazione del personale Europol ad una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

3. Le norme di cui al paragrafo 2 precisano le condizioni in cui il personale Europol è messo a disposizione della squadra investigativa comune.

4. Conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri di una squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della presente decisione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10. In caso di collegamento diretto, Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni di tale collegamento.

[1] GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.

[2] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
[3] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
[4] GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

5. Le informazioni ottenute da un membro del personale Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all'articolo 10 alle condizioni previste dalla presente decisione.

6. Durante le operazioni di una squadra investigativa comune il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

Articolo 7

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri trattano le richieste di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le esaminano debitamente. Gli Stati membri comunicano a Europol se l'indagine richiesta sarà avviata.

2. Prima di formulare una richiesta per l'avvio di indagini penali, Europol ne informa Eurojust.

3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito ad una richiesta di Europol, lo informano della loro decisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essere rivelati perché altrimenti:

a) lederebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; oppure

b) comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone.

4. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono a Europol le risposte alle sue richieste per l'avvio, lo svolgimento o il coordinamento delle indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delle indagini, conformemente alle norme della presente decisione e della legislazione nazionale pertinente.

Articolo 8

Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un agente a capo dell'unità nazionale.

2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.

L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro unità nazionali possano svolgere i propri compiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti.

4. Le unità nazionali:

a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l'intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol;

c) aggiornano le informazioni e l'intelligence;

d) valutano le informazioni e l'intelligence per conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale, e trasmettono loro il relativo materiale;

e) chiedono a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi;

f) trasmettono a Europol informazioni da conservare nelle banche dati;

g) assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esonero delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni e intelligence se così facendo:

a) si ledono interessi fondamentali della sicurezza nazionale;

b) si compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure

c) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore, per assistere Europol in questioni operative in particolare per:

a) esaminare e elaborare proposte volte a migliorare l'efficacia di Europol sul piano operativo e a incoraggiare l'impegno degli Stati membri;

b) valutare i rapporti e le analisi redatti da Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) ed elaborare misure volte a contribuire all'attuazione delle loro conclusioni;

c) sostenere l'istituzione delle squadre investigative comuni cui partecipa Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6.

Articolo 9

Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche della presente decisione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento:

a) comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali;

b) trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol;

c) cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; e

d) collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri sotto la loro responsabilità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali scambi bilaterali possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale.

4. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 35.

5. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

6. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.

7. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quanto compatibile con la loro posizione.

8. Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine, incluse quelle per l'attrezzatura di tali ufficiali, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio di Europol.

CAPO II

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10

Trattamento delle informazioni

1. Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni e intelligence, inclusi i dati personali, a norma della presente decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, e gli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14. Europol può istituire e mantenere anche altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto delle possibilità offerte dai sistemi esistenti di trattamento delle informazioni di Europol e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, decide in merito all'istituzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta al Consiglio per approvazione.

3. La decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 definisce le condizioni e le limitazioni secondo cui Europol può istituire il nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione può autorizzare il trattamento di dati personali correlati alle categorie di persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ma non il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale. La decisione del consiglio di amministrazione assicura che le misure e i principi di cui agli articoli da 18, 19, 20, 27, 29 e 35 siano attuati correttamente. In particolare, la decisione del consiglio di amministrazione definisce le finalità del nuovo sistema, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione.

4. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, definisce le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 27. La decisione del consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio per approvazione.

Articolo 11

Sistema di informazione Europol

1. Europol mantiene il sistema di informazione Europol.

2. Europol garantisce l'osservanza delle disposizioni della presente decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal punto di vista tecnico e operativo e, in particolare, adotta tutti i provvedimenti necessari per la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 20, 29, 31 e 35 per quanto riguarda il sistema di informazione Europol.

3. L'unità nazionale degli Stati membri è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione Europol. In particolare, è competente per le misure di sicurezza di cui all'articolo 35 relative alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per l'esame di cui all'articolo 20 e, per quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali di quello Stato membro, per la corretta attuazione della presente decisione in qualsiasi altra materia.

Articolo 12

Contenuto del sistema di informazione Europol

1. Il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare unicamente i dati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol. I dati immessi riguardano:

a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.

2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e

g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1:

a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;

b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;

c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;

d) sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale;

e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;

f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere immessi anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimento della pratica.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.

Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o più reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il dato conservato nel sistema d'informazione Europol è corredato di un'indicazione per consentire alle unità nazionali e ad Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

Articolo 13

Utilizzo del sistema di informazione Europol

1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre i dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione.

2. Solo la parte che ha immesso i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo di ritenere che i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati.

3. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano.

4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hanno introdotto dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la responsabilità in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamente ha immesso i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.

5. La parte che estrae, introduce o modifica dati nel sistema di informazione Europol è responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.

6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri. L'interrogazione tuttavia consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unità nazionale.

7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Archivi di lavoro per fini di analisi

1. Qualora sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone:

a) persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

b) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti;

c) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;

d) persone di contatto e di accompagnamento; e

e) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell'archivio interessato e se tali dati integrano altri dati personali già immessi in quell'archivio. È vietata la selezione di una categoria specifica di persone partendo unicamente dai dati sensibili summenzionati, in violazione delle citate norme relative alla finalità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi, predisposti dal consiglio di amministrazione, sulla scorta del parere dell'autorità di controllo comune, che precisano in particolare le categorie di dati personali previste nel presente articolo, la sicurezza dei dati interessati e il controllo interno del loro uso.

2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l'uso di dati a sostegno delle indagini penali. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano:

a) gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore;

b) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell'analisi ai sensi del paragrafo 4.

Solo gli analisti sono autorizzati a immettere dati nell'archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell'archivio.

3. Su richiesta di Europol o di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie alla finalità di un determinato archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi. A seconda del grado di urgenza, i dati provenienti dalle autorità competenti designate possono essere trasmessi direttamente agli archivi di lavoro per fini di analisi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

4. In caso di analisi generale di tipo strategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, specie mediante la comunicazione dei rapporti di Europol.

Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativi partecipano i rappresentanti:

a) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l'archivio di lavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da tali informazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in un secondo tempo ad associarsi poiché anch'essi interessati;

b) degli Stati membri che, consultata la funzione indice di cui all'articolo 15, ravvisano la necessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Possono far valere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamento autorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di ufficiali.

Per far valere la necessità di essere informato di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), l'ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all'analisi una dichiarazione scritta motivata, convalidata dall'autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all'analisi in corso.

Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni, l'associazione automatica è differita fino a conclusione di una procedura di conciliazione comprendente le tre fasi seguenti:

a) i partecipanti all'analisi cercano un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere informato. Essi dispongono a tal fine di un massimo di otto giorni;

b) se non raggiungono un accordo, i capi delle unità nazionali interessate e il direttore si riuniscono entro tre giorni e cercano un accordo;

c) se il disaccordo persiste, i rappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio di amministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessato non rinuncia a far valere la necessità di essere informato, la sua associazione all'analisi è decisa per consenso.

6. Lo Stato membro che ha comunicato un'informazione a Europol è il solo che può giudicarne il grado di sensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizioni di trattamento. La diffusione o l'uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la decisione di diffonderli o usarli a scopi operativi è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si unisca ad un'analisi in corso non può diffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membro inizialmente interessato.

7. In deroga al paragrafo 6, se dopo l'immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi, Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell'archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato, conformemente all'articolo 17.

8. Europol può invitare esperti delegati dalle entità di cui agli articoli 22, paragrafo 1 o 23, paragrafo 1 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:

a) un accordo o un accordo di lavoro, come quello di cui agli articoli 22, paragrafo 2 o 23, paragrafo 2, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezza delle informazioni scambiate, è in vigore tra Europol e l'entità interessata;

b) l'associazione degli esperti dell'entità è nell'interesse degli Stati membri;

c) l'entità è direttamente interessata dal lavoro di analisi;

d) tutti i partecipanti accettano che gli esperti dell'entità vengano associati alle attività del gruppo di analisi.

Alle condizioni stabilite al primo comma, lettere b), c) e d) Europol invita gli esperti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode a essere associati alle attività del gruppo di analisi se il progetto di analisi riguarda frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee.

L'associazione di esperti di un'entità alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra Europol e l'entità. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

Gli accordi tra Europol e le entità sono trasmessi all'autorità di controllo comune, che può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Articolo 15

Funzione indice

1. Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi.

2. Il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato, gli ufficiali di collegamento e i membri debitamente autorizzati delle unità nazionali hanno diritto di accedere alla funzione indice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire alle persone che la usano di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio di lavoro per fini di analisi contiene dati di interesse per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'accesso alla funzione indice è concepito in modo tale che sia possibile determinare se un'informazione è conservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo al contenuto dell'archivio.

4. Il consiglio di amministrazione definisce le modalità relative alla struttura della funzione indice, comprese le condizioni di accesso alla stessa, previo parere dell'autorità di controllo comune.

Articolo 16

Provvedimento costitutivo di un archivio di lavoro per fini di analisi

1. Per ciascun archivio di lavoro per fini di analisi il direttore specifica in un provvedimento costitutivo:

a) la denominazione dell'archivio;

b) la finalità dell'archivio;

c) le categorie di persone su cui si conservano dati;

d) il tipo di dati da conservare e i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale che sono strettamente necessari;

e) il contesto generale della decisione di creare l'archivio;

f) i partecipanti al gruppo di analisi al momento della creazione dell'archivio;

g) le condizioni per comunicare i dati personali conservati nell'archivio, a quali destinatari e secondo quale procedura;

h) la frequenza dei controlli e la durata della conservazione;

i) le modalità relative alla stesura dei verbali.

2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore del provvedimento costitutivo dell'archivio o di ogni successiva modifica degli elementi di cui al paragrafo 1 e ricevono la relativa pratica. L'autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono conservati per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo termine Europol esamina la necessità di conservare l'archivio. Se strettamente necessario alla finalità dell'archivio, il direttore può deciderne la conservazione per un altro triennio. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore degli elementi contenuti nell'archivio che giustificano la stretta necessità di conservarlo. L'autorità di controllo comune invia al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

4. Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento incaricare il direttore di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l'archivio di lavoro per fini di analisi. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui tale modifica o chiusura ha effetto.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17

Obbligo di comunicazione

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, Europol comunica senza indugio alle unità nazionali e, su richiesta di queste, ai loro ufficiali di collegamento le informazioni riguardanti i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti identificati tra reati di competenza di Europol, ai sensi dell'articolo 4. Possono inoltre essere comunicate informazioni e intelligence su altre forme gravi di criminalità di cui Europol viene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 18

Disposizioni sul controllo del recupero dati

Europol istituisce, in cooperazione con gli Stati membri, adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattare dati personali e consentono agli Stati membri di accedere, su richiesta, ai verbali. I dati così raccolti sono usati da Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 33 e 34 soltanto a scopo di verifica e sono cancellati dopo diciotto mesi, a meno che siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina le modalità dei meccanismi di controllo, previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

Articolo 19

Norme d'uso dei dati

1. I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol o trasmessi con altri mezzi appropriati possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Qualora uno Stato membro, paese terzo o organo terzo comunichino certi dati subordinandone l'uso a particolari restrizioni in quello Stato membro, paese terzo o presso quell'organo terzo, dette restrizioni sono rispettate anche da chi usa i dati, eccetto il caso specifico in cui la legislazione nazionale disponga una deroga alle restrizioni a favore delle autorità giudiziarie, degli organi legislativi o di qualsiasi altro organo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità nazionali competenti. In questo caso i dati sono usati solo previa consultazione dello Stato membro che li ha comunicati, tenendo conto per quanto possibile dei suoi interessi e punti di vista.

3. L'uso dei dati per finalità diverse o da parte di autorità diverse dalle autorità nazionali competenti è possibile solo previa consultazione dello Stato membro che li ha trasmessi nella misura in cui la legislazione nazionale di quello Stato lo permette.

Articolo 20

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati

1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi tre anni dopo l'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione di Europol e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

2. Durante l'esame le unità di cui al paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati, questi sono automaticamente cancellati.

3. Qualora uno Stato membro cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e da questo conservati in altri archivi, esso ne informa Europol. In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbia un interesse ulteriore per gli stessi in base a intelligence che va al di là di quella posseduta dallo Stato membro che ha trasmesso i dati. Europol informa lo Stato membro interessato dell'ulteriore conservazione di tali dati.

4. Tali dati non sono cancellati se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato.

Articolo 21

Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può estrarre dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni.

CAPO IV

RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 22

Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità

1. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolare con:

a) Eurojust;

b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ([1]);

c) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ([2]);

d) l'Accademia europea di polizia (AEP);

e) la Banca centrale europea;

f) l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ([3]).

2. Europol stipula accordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo o accordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto, in relazione allo scambio di dati personali, il parere dell'autorità di controllo comune.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo o dell'accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

([1]) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

([2]) Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

4. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.

Articolo 23

Relazioni con paesi e organizzazioni terzi

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con:

a) paesi terzi;

b) organizzazioni quali:

i) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;

ii) altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; e

iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. Europol stipula accordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sono state immesse nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate, se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell'accordo di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione.

3. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

4. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

5. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), se ciò è assolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.

6. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) dati personali e informazioni classificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e

b) dati personali qualora Europol abbia stipulato con l'entità interessata un accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità.

7. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo di riservatezza.

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate.

9. Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 8, il direttore valuta l'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare:

a) il tipo di dati;

b) la loro finalità;

c) la durata del trattamento previsto;

d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all'entità;

e) il fatto che l'entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione ai dati.

Articolo 24

Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da:

a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro;

b) costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio.

2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 25

Informazioni provenienti da parti private e persone private

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «parti private», entità e organi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1;

b) «persone private» tutte le persone fisiche.

2. Se necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private alle condizioni previste al paragrafo 3.

3. I dati personali provenienti da parti private possono essere trattati da Europol alle seguenti condizioni:

a) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattate da Europol solo se trasmesse tramite l'unità nazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattare direttamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni;

b) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipulato, a norma dell'articolo 23, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trasmessi a Europol solo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall'accordo di cooperazione in vigore e in conformità con lo stesso;

c) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se:

i) la parte privata in questione è sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e

ii) Europol e la parte privata interessata hanno stipulato un memorandum d'intesa sulla trasmissione di informazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità della raccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata e specifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d'intesa può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

Se i dati trasmessi influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4. Oltre al trattamento di dati provenienti da parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitori di dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizioni della presente decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell'articolo 17 Europol trasmette alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti.

5. Le informazioni, inclusi dati personali, provenienti da persone private possono essere trattate da Europol se ricevute tramite un'unità nazionale conformemente alla legislazione nazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da una persona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordi di cooperazione, Europol può trasmetterle solo allo Stato membro o al paese terzo interessati con cui ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Europol non può contattare direttamente persone private per ottenere informazioni.

6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattati solo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11 e negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, se tali dati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi o sono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un'unità nazionale in uno dei suddetti sistemi.

La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, e delle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23 incombe a Europol a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

7. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione un rapporto completo sull'applicazione del presente articolo due anni dopo la data di applicazione della presente decisione. Su consiglio dell'autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell'articolo 37, paragrafo 9, lettera b).

Articolo 26

Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo:

a) stabilisce un elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 con cui Europol stipula accordi. L'elenco è preparato dal consiglio di amministrazione ed è, ove necessario, riesaminato; e

b) adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con le entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate. Le norme di attuazione sono preparate dal consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

2. Il consiglio di amministrazione redige e, ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d'intesa a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di detti memorandum d'intesa dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

CAPO V

PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Articolo 27

Livello di protezione dei dati

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, Europol tiene conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Europol rispetta questi principi nel trattamento dei dati personali, fra l'altro per i dati automatizzati e non automatizzati che detiene in forma di archivi, in particolare qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Articolo 28

Responsabile della protezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina su proposta del direttore, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

a) garantire, in maniera indipendente, la legittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale Europol;

b) garantire che sia mantenuta traccia scritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali a norma della presente decisione;

c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi della presente direttiva;

d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

e) cooperare con l'autorità di controllo comune;

f) redigere un rapporto annuale e trasmetterlo al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

4. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda con quest'ultimo un termine determinato per la risposta.

Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllo comune.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 29

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombe:

a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati;

b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.

2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi.

3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parte interessata.

5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Articolo 30

Diritto di accesso della persona

1. Chiunque ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati da Europol e di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare in tutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Chiunque desideri esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda a norma del presente articolo.

4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere in merito alla risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Stato membro si opponga alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.

5. La comunicazione di informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto sia necessario per:

a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;

b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;

c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;

d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata.

6. In caso di rifiuto di comunicare informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

7. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli, di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali. L'autorità di controllo comune comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 31

Diritto dell'interessato di rettifica e cancellazione dei dati

1. Chiunque ha il diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.

2. Se i dati errati o trattati in violazione della presente decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol.

3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi in violazione della presente decisione, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione della presente decisione, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli. Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedire eventuali trattamenti futuri.

5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.

Articolo 32

Ricorsi

1. Nella risposta ad una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro i termini previsti agli articoli 30 o 31.

2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.

3. Qualora il ricorso riguardi una decisione di cui agli articoli 30 o 31, l'autorità di controllo comune consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione dell'autorità di controllo comune, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

4. Se il ricorso riguarda l'accesso a dati immessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l'autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

Articolo 33

Autorità di controllo nazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedure nazionali applicabili.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

Inoltre, secondo le procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

2. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato.

Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 34

Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente decisione, le attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto. L'autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare:

a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;

b) permette all'autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;

c) esegue le decisioni dell'autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi.

3. Compete all'autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attività di Europol in relazione al trattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all'esercizio del diritto di accesso, ed elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Qualora constati violazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'uso di dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire ad una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo.

6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni che vengono accluse ai rapporti.

L'autorità di controllo comune decide se rendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

8. L'autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 32. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

9. L'autorità di controllo comune può istituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8.

10. L'autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità di controllo comune è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

Articolo 35

Sicurezza dei dati

1. Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che comportano è proporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE

Articolo 36

Organi di Europol

Gli organi di Europol sono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore.

Articolo 37

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essere rappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitare il diritto di voto.

2. Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono scelti nell'ambito e a cura del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente non ricopre più l'incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno al consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.

3. Il presidente è responsabile del corretto funzionamento del consiglio di amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti fissati al paragrafo 9, che assicurano una particolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:

a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzare, coordinare ed assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e la guida del presidente, assiste quest'ultimo nella ricerca di soluzioni;

b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. I membri del consiglio di amministrazione o i loro supplenti e il direttore possono farsi accompagnare da esperti.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente disposto nella presente decisione.

9. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti;

b) controlla la qualità del lavoro del direttore, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

c) prende qualsiasi decisione o disposizione di attuazione a norma della presente decisione;

d) adotta le norme di attuazione applicabili al personale Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione;

e) adotta il regolamento finanziario e designa il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], previa consultazione della medesima;

f) crea la funzione di revisione contabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione di revisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione di revisione contabile interna risponde unicamente al consiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei propri compiti;

g) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio;

h) è responsabile dell'espletamento degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delle disposizioni di attuazione della presente decisione;

i) adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l'indipendenza del segretariato.

10. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta:

a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale;

b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

[1] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

c) un rapporto generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio.

Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione.

11. Entro quattro anni dalla data di applicazione della presente decisione, e successivamente ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione della presente decisione e sulle attività di Europol.

Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine precisi termini di riferimento.

Il rapporto della valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

12. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, in relazione al direttore, fatto salvo l'articolo 38, paragrafi 1 e 7.

Articolo 38

Direttore

1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.

2. Il direttore è assistito da tre vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.

3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore, compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

4. Il direttore è responsabile:

a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Europol;

b) dell'ordinaria amministrazione;

c) dell'esercizio, nei confronti del personale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7 del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3;

d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e della risposta alle sue richieste;

e) dell'assistenza al presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

f) della redazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico, e del programma preliminare di lavoro;

g) della stesura della relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, lettera c);

h) dell'esecuzione del bilancio di Europol;

i) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol;

j) dell'istituzione e dell'attuazione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficiente ed efficace di controllo e di valutazione in relazione al rendimento di Europol in termini di raggiungimento di obiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati di tale controllo;

k) svolgimento di tutti gli altri compiti assegnati al direttore dalla presente decisione.

5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol.

7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo 39

Personale

1. Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1] e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

2. Ai fini dell'attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 *bis*, paragrafo 2 dello statuto del personale.

3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) della presente decisione.

4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.

5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.

6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.

CAPO VII

RISERVATEZZA

Articolo 40

Riservatezza

1. Europol e gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire la protezione delle informazioni soggette ad obbligo di riservatezza provenienti da Europol o con esso scambiate a norma della presente decisione. A tal fine il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta regole di riservatezza appropriate, predisposte dal consiglio di amministrazione. Tali norme includono disposizioni per i casi in cui Europol può scambiare con terzi informazioni soggette a obbligo di riservatezza.

2. Qualora Europol intenda affidare a determinate persone attività sensibili, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore e conformemente alle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza sui rispettivi cittadini e a prestarsi reciproca assistenza a tal fine. L'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica a Europol soltanto i risultati dell'indagine di sicurezza. Tali risultati vincolano Europol.

3. Ogni Stato membro e Europol possono incaricare del trattamento dei dati presso Europol soltanto persone che hanno ricevuto una formazione specifica e che sono state sottoposte ad un'indagine di sicurezza. Il consiglio di amministrazione adotta le norme per l'abilitazione di sicurezza del personale Europol. Il direttore informa periodicamente il consiglio di amministrazione dello stato di abilitazione di sicurezza del personale Europol.

Articolo 41

Obbligo di segreto e riservatezza

1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento si astengono da qualsiasi atto o espressione di opinioni che possa danneggiare Europol o nuocere alle sue attività.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza, sono tenuti a non divulgare a persone non autorizzate o al pubblico fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività. Ciò non vale per quei fatti o informazioni che per la loro irrilevanza non esigono segretezza. L'obbligo di segreto e riservatezza permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. Europol comunica l'obbligo particolare di cui alla prima frase unitamente ad un richiamo sulle conseguenze giuridiche della sua violazione. Di tale comunicazione viene preso atto per iscritto.

3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte all'obbligo di cui al paragrafo 2, non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o delle loro attività.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Il consiglio di amministrazione o il direttore, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di garantire che siano adottate le misure necessarie ai sensi della legislazione nazionale applicabile all'autorità o all'organo contattato.

Tali misure possono riguardare l'adeguamento delle procedure di deposizione per assicurare la riservatezza delle informazioni, oppure, purché la legislazione nazionale interessata lo consenta, il rifiuto di comunicare dati qualora ciò sia indispensabile per la protezione degli interessi di Europol o di uno Stato membro.

Se la legislazione dello Stato membro prevede il diritto di non testimoniare, le persone di cui al paragrafo 2 invitate a testimoniare devono essere autorizzate a farlo. L'autorizzazione è concessa dal direttore e, per quanto riguarda il direttore, dal consiglio di amministrazione. Se un ufficiale di collegamento è chiamato a deporre in merito ad informazioni che gli sono pervenute da Europol, l'autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento. L'obbligo di chiedere l'autorizzazione a deporre permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine delle attività.

Inoltre, se risulta che la deposizione può riguardare informazioni e conoscenze che uno Stato membro ha comunicato a Europol o che si riferiscono chiaramente ad uno Stato membro, deve essere ottenuto il parere di quello Stato membro prima di rilasciare l'autorizzazione.

L'autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo se necessario per proteggere interessi superiori di Europol o di uno Stato membro o di Stati membri che necessitano di protezione.

4. Ogni Stato membro considera le violazioni dell'obbligo di segreto o riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale in materia di segreto d'ufficio o professionale o delle disposizioni per la protezione di materiale classificato.

Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi dipendenti che hanno contatti con Europol nell'ambito delle loro attività.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI BILANCIO

Articolo 42

Bilancio

1. Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dalla data di applicazione della presente decisione. Il finanziamento di Europol è soggetto ad un accordo del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito denominata «l'autorità di bilancio») come previsto nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [1].

2. Le spese di Europol comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura ed esercizio.

3. Il direttore prepara il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo, che include un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Il progetto di tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico ed è accompagnato dal programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, la Commissione informa il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, che trasmette all'autorità di bilancio, conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea.

8. Quando adotta il bilancio generale dell'Unione europea, l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione di Europol e la tabella dell'organico.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell'organico di Europol, che diventano definitivi dopo l'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea e, se necessario, sono adeguati di conseguenza con l'adozione di un bilancio riveduto.

10. Qualsiasi modifica del bilancio e della tabella dell'organico segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.

[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Il ramo dell'autorità di bilancio che comunichi l'intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla data in cui il progetto è notificato all'autorità di bilancio.

Articolo 43

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esegue il bilancio di Europol.

2. Entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Europol trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([1]).

3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol e una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige i conti definitivi di Europol sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.

6. Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 44

Regolamento finanziario

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento finanziario applicabile a Europol. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

CAPO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45

Norme di accesso ai documenti di Europol

In base ad una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([2]).

Articolo 46

Informazioni classificate UE

Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ([3]), relativamente alle informazioni classificate UE.

Articolo 47

Lingue

1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ([4]).

2. Il consiglio di amministrazione decide all'unanimità l'organizzazione linguistica interna di Europol.

([1]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

([2]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
([3]) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
([4]) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

3. I servizi di traduzione necessari per i lavori di Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea [1].

Articolo 48

Informazione del Parlamento europeo

La presidenza del Consiglio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore compaiono dinanzi al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza.

Articolo 49

Lotta antifrode

A Europol si applicano le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [2]. Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione, le necessarie misure di attuazione che possono escludere i dati operativi dalla sfera investigativa dell'OLAF.

Articolo 50

Accordo sulla sede

Le disposizioni relative all'insediamento di Europol nello Stato che ne ospita la sede e alle prestazioni a carico di tale Stato, e le norme particolari applicabili in quello Stato al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, ai vicedirettori, ai dipendenti di Europol e ai loro familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 51

Privilegi e immunità

1. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ed un regolamento specifico da adottare in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol.

2. A Europol si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

3. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano, per gli ufficiali di collegamento distaccati dagli altri Stati membri e per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei loro compiti presso Europol.

Articolo 52

Responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona da dati contenenti errori di diritto o di fatto conservati o trattati presso Europol. Il soggetto danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento soltanto contro lo Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione nazionale di quello Stato membro. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un altro Stato membro o Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti del soggetto danneggiato ai sensi della legislazione nazionale.

2. Se gli errori di diritto o di fatto di cui al paragrafo 1 risultano dalla comunicazione errata di dati o dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente decisione da parte di uno o più Stati membri, ovvero dalla conservazione o dal trattamento illeciti o non corretti da parte di Europol, quest'ultimo o lo Stato membro o gli Stati membri in questione sono tenuti, su richiesta, a rimborsare le somme versate a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro nel cui territorio è stato causato il danno abbia usato i dati in violazione della presente decisione.

3. Qualsiasi controversia tra lo Stato membro che ha corrisposto il risarcimento a norma del paragrafo 1 e Europol o un altro Stato membro sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 53

Altre responsabilità

1. La responsabilità contrattuale di Europol è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. In caso di responsabilità extracontrattuale, Europol è tenuto, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 52, a risarcire i danni dovuti a colpa dei suoi organi o del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3. Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che Europol si astenga dal promuovere un'azione o vi rinunci.

[1] Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

[2] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

4. Le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1].

Articolo 54

Responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni

1. Lo Stato membro sul cui territorio il personale Europol abbia causato danni assistendo a misure operative a norma dell'articolo 6 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale.

2. Salvo se diversamente convenuto dallo Stato membro interessato, Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi controversia tra lo Stato membro e Europol sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 55

Successione giuridica generale

1. La presente decisione non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, all'accordo sulla sede concluso in base all'articolo 37 della convenzione Europol, agli accordi tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri conclusi in base all'articolo 41, paragrafo 2 della convenzione Europol, e a tutti gli accordi internazionali, incluse le loro disposizioni sullo scambio di informazioni, e a tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol.

Articolo 56

Direttore e vicedirettori

1. Il direttore e i vicedirettori nominati in base all'articolo 29 della convenzione Europol sono, per il periodo rimanente del loro mandato, il direttore e i vicedirettori ai sensi dell'articolo 38 della presente decisione. Se il loro mandato scade un anno o meno dalla data di applicazione della presente decisione, è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione della medesima.

2. Qualora il direttore o uno o più vicedirettori non intendano o non possano agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione nomina un direttore ad interim o un vicedirettore(i) ad interim, a seconda del caso, per un periodo massimo di diciotto mesi, in attesa della nomina di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 2.

Articolo 57

Personale

1. In deroga all'articolo 39, tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, e in vigore alla data di applicazione della presente decisione saranno rispettati fino alla data di scadenza e non potranno essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol [2] dopo la data di applicazione della presente decisione.

2. A tutti i membri del personale con contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico o di agente contrattuale ai sensi dell'articolo 3 *bis* del regime.

A tal fine, dopo l'entrata in vigore ed entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione, l'autorità che ha il potere di nomina espleterà una procedura di selezione interna limitata al personale avente un contratto con Europol alla data di applicazione della presente decisione, al fine di valutare la capacità, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere.

In funzione del tipo e del livello delle funzioni svolte, ai candidati idonei sono offerti contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale per periodi corrispondenti almeno al tempo restante in base al contratto concluso prima della data di applicazione della presente decisione.

3. Se un secondo contratto a tempo determinato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o un contratto di agente contrattuale alle condizioni stabilite nel terzo comma del paragrafo 2, ogni successivo rinnovo può essere concluso solo a tempo indeterminato, a norma dell'articolo 39, paragrafo 4.

4. Se un contratto a tempo indeterminato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o di agente contrattuale alle condizioni di cui al terzo comma del paragrafo 2, tale contratto è concluso per un periodo indeterminato, a norma dell'articolo 8, primo comma e dell'articolo 85, paragrafo 1, del regime.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2] Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23).

5. Lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri che non sono assunti a norma del paragrafo 2. In deroga al capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale Europol si applica l'aliquota percentuale dell'adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell'articolo 65 dello statuto del personale.

Articolo 58

Bilancio

1. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35, paragrafo 5 della convenzione Europol, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 36, paragrafo 5, della convenzione Europol e al regolamento finanziario adottato in base all'articolo 35, paragrafo 9, della convenzione Europol.

2. Nell'espletamento della procedura di discarico di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:

a) ai fini dell'espletamento della procedura di discarico relativa ai conti annuali dell'anno precedente la data di applicazione della presente decisione, il comitato di controllo comune continua ad operare secondo le procedure stabilite dall'articolo 36 della convenzione Europol. Le procedure di discarico stabilite dalla convenzione Europol si applicano nella misura necessaria a tal fine;

b) il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36 della presente decisione ha facoltà di decidere in merito alla sostituzione delle funzioni precedentemente svolte dal controllore finanziario e dal comitato del bilancio in base alla convenzione Europol.

3. Tutte le spese risultanti dagli impegni assunti da Europol conformemente al regolamento finanziario adottato in base all'articolo 35, paragrafo 9, della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione, e non ancora pagate a tale data, sono pagate secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Prima della scadenza del termine di dodici mesi dalla data di applicazione della presente decisione, il consiglio di amministrazione fissa l'importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 3. Un importo corrispondente, finanziato dall'eccedenza accumulata dei bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol, è trasferito al primo bilancio fissato a norma della presente decisione e costituisce un'entrata con destinazione specifica per coprire tali spese.

Qualora le eccedenze non siano sufficienti per coprire le spese di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono il finanziamento necessario secondo le procedure stabilite dalla convenzione Europol.

5. Il saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol è restituito agli Stati membri. L'importo da corrispondere ad ogni Stato membro è calcolato sulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci di Europol, fissati in base all'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione Europol.

Il versamento è effettuato entro tre mesi dalla fissazione dell'importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 3 e dal completamento delle procedure di discarico relative ai bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol.

Articolo 59

Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione

1. Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della convenzione Europol, il direttore nominato ai sensi di detta convenzione e l'autorità di controllo comune istituita ai sensi della medesima convenzione, preparano l'adozione dei seguenti strumenti:

a) le norme relative ai diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 9, paragrafo 5;

b) le norme applicabili agli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma;

c) le norme relative alle relazioni di Europol di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b);

d) le norme di attuazione applicabili al personale di Europol di cui all'articolo 37, paragrafo 9, lettera d);

e) le norme di selezione e revoca del direttore e dei vicedirettori di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 7;

f) le norme di riservatezza di cui all'articolo 40, paragrafo 1;

g) il regolamento finanziario di cui all'articolo 44;

h) qualsiasi altro strumento necessario per preparare l'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e), g) e h), il consiglio di amministrazione è composto ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione adotta tali misure secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), d), e) e g) del presente articolo.

Il Consiglio adotta le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e f) secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b), c) e f).

Articolo 60

Azioni e decisioni finanziarie da adottare prima della data di applicazione della presente decisione

1. Il consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, adotta tutte le azioni e le decisioni finanziarie necessarie per l'applicazione del nuovo quadro finanziario.

2. Le azioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e comprendono, fra l'altro:

a) la preparazione e l'adozione di tutte le azioni e le decisioni di cui all'articolo 42 in relazione al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione;

b) la nomina del contabile di cui all'articolo 37, paragrafo 9, lettera e), entro il 15 novembre dell'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione;

c) la creazione della funzione di revisione contabile interna di cui all'articolo 37, paragrafo 9, lettera f).

3. Le operazioni imputate al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione sono autorizzate dal direttore nominato ai sensi dell'articolo 29 della convenzione Europol a decorrere dal 15 novembre dell'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione. Successivamente a tale data, il direttore può anche delegare la funzione di ordinatore, se necessario. Nello svolgimento del ruolo di ordinatore occorre rispettare le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4. La verifica ex ante delle operazioni imputate al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione è effettuata dal controllore finanziario istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della convenzione Europol nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione. Il controllore finanziario svolge tale funzione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

5. I costi transitori sostenuti da Europol per preparare il nuovo quadro finanziario a decorrere dall'anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione sono proporzionalmente a carico del bilancio generale dell'Unione europea, eventualmente sotto forma di una sovvenzione comunitaria.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61

Recepimento

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale sia conforme alla presente decisione entro la data di applicazione della stessa.

Articolo 62

Sostituzione

La presente decisione sostituisce la convenzione Europol e il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 63

Abrogazione

Salvo se diversamente previsto nella presente decisione, tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010 o dalla data di applicazione del regolamento di cui all'articolo 51, paragrafo 1, se successiva.

Tuttavia, l'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, e gli articoli 59, 60 e 61 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL

ALLEGATO

Elenco di altre forme gravi di criminalità che Europol è competente a trattare a norma dell'articolo 4, paragrafo 1:

— traffico illecito di stupefacenti,

— attività illecite di riciclaggio di denaro,

— criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,

— organizzazione clandestina di immigrazione,

— tratta di esseri umani,

— criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

— omicidio volontario, lesioni personali gravi,

— traffico illecito di organi e tessuti umani,

— rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,

— razzismo e xenofobia,

— furti organizzati,

— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

— truffe e frodi,

— racket ed estorsioni,

— contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

— falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,

— criminalità informatica,

— corruzione,

— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

— traffico illecito di specie animali protette,

— traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

— criminalità ambientale,

— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Per quanto riguarda le forme di criminalità elencate nell'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi della presente decisione si intende per:

a) «criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive»: i reati quali elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980, riguardanti i materiali nucleari e/o radioattivi definiti rispettivamente nell'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [1];

b) «organizzazione clandestina di immigrazione»: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri;

[1] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

c) «tratta di esseri umani»: reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, la produzione, vendita o distribuzione di materiale pedo-pornografico, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

d) «criminalità connessa al traffico di veicoli rubati»: il furto o il dirottamento di automobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus, motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantiere, di pezzi di ricambio di veicoli nonché la ricettazione degli stessi;

e) «attività illecite di riciclaggio di denaro»: i reati quali elencati all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;

f) «traffico illecito di stupefacenti»: i reati quali elencati all'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché quelli che figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione.

Le forme di criminalità di cui all'articolo 4 e al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti degli Stati membri, secondo la legislazione degli Stati ai quali appartengono.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:
- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni
Publications.europa.eu

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

IT